

DENUNCIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE OCSE

DEN-OCSE-LSM-2026/09

Destinatari. Al Segretariato dell'OCSE — Anti-Corruption Division, Directorate for Financial and Enterprise Affairs, 2, rue André-Pascal — 75775 Paris Cedex 16, Francia; alla Presidenza del Working Group on Bribery in International Business Transactions; e, per conoscenza, alle organizzazioni richiedenti la procedura aperta sul caso OPL 245.

Oggetto. Denuncia ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997) — Italia, caso OPL 245 e procedimenti collegati.

Denunciante. Avv. Luca Santa Maria, Milano, unica parte civile costituita contro Eni S.p.A. nel processo penale n. 4659/2023 R.G.N.R. — n. 643/2024 R.G. dib., Tribunale di Milano, Terza Sezione penale. I recapiti per ogni comunicazione sono in calce; le lettere di trasmissione alle istituzioni interessate seguono con atto separato.

Testi. Il presente atto esiste in due testi integrali, italiano e inglese, con numerazione identica dei quarantotto paragrafi. Il testo inglese è il testo operativo davanti al Working Group, essendo l'inglese e il francese le lingue ufficiali dell'Organizzazione; il presente testo italiano è l'originale. Vedi la Nota sui testi, in calce.

Milano, 26 agosto 2026

Indice delle parti

Parte I — Il caso, la norma, il metodo — §§ 1-7 · Parte II — Chi scrive, e la mappa dei procedimenti — §§ 8-10 · Parte III — L'ingerenza, in ventitré momenti (2014-2026) — §§ 11-35 · Parte IV — La risposta dello Stato e il metro della Fase 4 — §§ 36-38 · Parte V — Il denunciante — §§ 39-41 · Parte VI — La sede, il calendario, le richieste — §§ 42-46 · Parte VII — Chiusa — §§ 47-48. Nota sui testi · Recapiti · Indice degli allegati: in calce.

Parte I — Il caso, la norma, il metodo

1. Il caso. Questa denuncia riguarda il più grande processo per corruzione internazionale mai celebrato, e ciò che gli è accaduto sotto la superficie. In superficie: nel 2011 Eni S.p.A. — l'impresa energetica controllata dallo Stato italiano — e Shell pagarono circa 1,3 miliardi di dollari per la licenza petrolifera nigeriana OPL 245; il denaro, versato dallo Stato nigeriano alla società Malabu, riconducibile all'ex ministro del petrolio Dan Etete, si divise in due rami: degli ottocento milioni circa bonificati nell'agosto 2011 sui conti nigeriani di Malabu, circa trecento restarono a Etete, e oltre cinquecentoventi passarono alle società

e ai cambiavalute di Aliyu Abubakar — convertiti in contante, distribuiti a pioggia, senza tracciabilità, verso percettori in gran parte tuttora ignoti. Il processo si aprì a Milano nel 2018 contro le due società, i loro vertici e altri. Il 17 marzo 2021 il Tribunale assolse tutti gli imputati; il 19 luglio 2022 la Procura generale rinunciò all'appello, e l'assoluzione divenne definitiva. Fin qui, ciò che il mondo ha visto.

2. Le due correnti carsiche sotto il processo. Sotto la superficie, e per l'intero decennio, hanno lavorato due correnti nascoste. È l'immagine che governa questo atto: un processo celebrato alla luce, e due correnti sotterranee — organizzate e finanziate, per quanto i documenti mostrano, da dentro il perimetro dell'impresa di Stato imputata con benevolenza e collusione dello Stato — che di quel processo hanno toccato le prove, i testimoni, i pubblici ministeri e il collegio giudicante, senza mai comparire nel fascicolo. La prima corrente va dal 2014 al 2018 ed è oggi, essa stessa, materia di un processo penale in corso a Milano. La seconda va dal 2019 a oggi, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza solo nell'estate del 2025, e non è oggetto di alcuna imputazione nel processo in corso.

3. La norma e la tesi. L'articolo 5 della Convenzione impone alle Parti che le indagini e l'azione penale in materia di corruzione internazionale non siano influenzate da considerazioni di interesse economico nazionale, dal possibile effetto sulle relazioni con un altro Stato, né dall'identità delle persone fisiche o giuridiche coinvolte. Il caso OPL 245 riuniva in sé, in grado massimo, tutti e tre i fattori vietati, e i tre fattori avevano un solo nome comune. L'interesse economico nazionale era lo Stato, azionista di controllo dell'impresa imputata. L'identità delle persone coinvolte era lo Stato: l'amministratore delegato sotto processo era stato nominato dal Governo pochi mesi prima che l'indagine lo raggiungesse, e riconfermato tre volte mentre era imputato. E gli uffici chiamati ad applicare la legge erano dello Stato. La tesi di questo atto viene detta subito, e con essa lo scopo. La tesi: il processo OPL 245 non si è svolto nelle condizioni che l'articolo 5 esige, perché le due correnti ne hanno condizionato lo svolgimento, e perché lo Stato italiano — nei suoi uffici giudiziari, nei suoi apparati, nei suoi vertici politici e amministrativi — non è rimasto spettatore: alcune manovre le ha ospitate nei propri uffici, altre le ha lasciate cadere nel nulla, e a chi le denunciava ha risposto, per un decennio, con una costanza di direzione che è precisamente ciò che l'articolo 5 vieta — puniti o colpiti coloro che accusavano l'impresa, protetti o dissolti i procedimenti che la toccavano. Lo scopo: mettere il Working Group in condizione di verificare, sui documenti, i segnali di un intervento anche indiretto dello Stato nel processo OPL 245 e nei procedimenti che ne sono seguiti — segnali che nessuna sede italiana ha mai esaminato nel loro insieme, perché nessuna sede italiana ha mai avuto l'insieme davanti.

4. La sede e il momento. Il Working Group è la sede naturale di questa denuncia, e questo è il suo momento. Il 9 giugno 2025 tre organizzazioni non governative hanno depositato una denuncia formale sull'interferenza politica nel caso OPL 245; il Working Group ha assunto l'impegno di esaminare la questione una volta concluso il processo italiano contro i due pubblici ministeri di OPL 245; il 18 giugno 2026 la Corte di cassazione ha concluso quel processo assolvendo entrambi «perché il fatto non sussiste»; il 23 giugno le organizzazioni hanno dichiarato pubblicamente: «We will now hold the Working Group to its undertaking». Nell'ottobre 2026, infine, l'Italia deve riferire per

iscritto al Working Group nell'ambito del monitoraggio di Fase 4. Questa denuncia si affianca, autonoma e non coordinata, a quella delle organizzazioni, e porta ciò che solo una parte interna ai processi italiani poteva portare; la Parte IV dirà perché i giudizi della Fase 4 vadano aggiornati, e la Parte VI formula le richieste.

5. Il metodo. Il lettore non deve credere a chi scrive. Ogni affermazione di questo atto appartiene a uno di tre registri, sempre dichiarato: ciò che è accertato risulta da un documento identificato — un verbale, un'annotazione di polizia giudiziaria, un provvedimento, un metadato — di cui si indicano data e collocazione; ciò che è dichiarato è affermazione di qualcuno, di cui si dice chi, dove e quando, senza assumerla vera; ciò che è inferito è un passaggio logico di cui si dichiarano le premesse, la regola e il punto in cui potrebbe rompersi. Le assenze rilevanti — le indagini non fatte, le domande non poste — sono registrate con la formula «non risulta»: si vedrà che sono la parte più eloquente della storia, e le domande che esse impongono allo Stato italiano sono elencate al paragrafo 44.

6. Il perimetro. Questa denuncia non chiede di riscrivere l'esito di OPL 245: l'assoluzione è definitiva e tale resta. Chiede di accertare in quali condizioni quel processo si è svolto, e chiede di misurare la risposta dello Stato — dei suoi uffici di procura, dei suoi giudici, del suo organo di governo della magistratura, del suo esecutivo — davanti alla progressiva scoperta delle manovre ordite per condizionarne l'esito. L'articolo 5 non giudica gli esiti: giudica le condizioni e le condotte. Su quelle si concentra l'atto.

7. La struttura. La Parte II dice chi scrive e dà la mappa dei procedimenti: la vicenda è frammentata in almeno nove fascicoli, davanti a uffici diversi, e nessuna sede giudiziaria ha mai potuto — o voluto — vederla per intero. La Parte III, cuore dell'atto, ripercorre l'ingerenza in ventitré momenti datati, dal 2014 a oggi, ciascuno coi suoi registri, e conta alla fine le omissioni. La Parte IV misura la risposta dello Stato sul metro dell'articolo 5 e della Fase 4. La Parte V documenta ciò che è accaduto all'unica parte privata che di questa storia ha chiesto conto in giudizio a Eni. La Parte VI colloca la denuncia nella procedura in corso e formula le richieste. La Parte VII chiude.

Parte II — Chi scrive, e la mappa dei procedimenti

8. Chi scrive. Chi scrive è un avvocato penalista italiano, per trentotto anni iscritto all'Ordine di Milano, che il 24 ottobre 2025 ha chiesto la cancellazione dall'Albo per le ragioni che la Parte V documenta. È stato, per un ventennio, avvocato del gruppo Eni: ha coadiuvato Federico Stella nella difesa dell'impresa nelle indagini milanesi note come Tangentopoli; ha difeso Enichem nel processo di Venezia sul Petrolchimico di Porto Marghera, Solvay in storici processi per disastro sanitario e ambientale, Telecom dal 2008 per tutti gli affari penali del gruppo; è stato l'editore di «Diritto Penale Contemporaneo», la prima rivista online di diritto penale in Italia. E questa storia non l'ha soltanto seguita: ne è stato parte. Difensore di Vincenzo Armanca — l'ex dirigente Eni divenuto coimputato e accusatore dei vertici nel processo OPL 245 — dall'ottobre 2014 al 2017; bersaglio, insieme al pubblico ministero di quel processo, della mail calunniosa del 9 febbraio 2017 che di questa storia è uno snodo; bersaglio nominato degli esposti anonimi che aprirono la pista di Trani; unica parte civile

costituita contro Eni nel processo sul «complotto»; autore, dal dicembre 2024, di denunce che hanno anticipato — con date da calendario, verificabili — accertamenti a cui la polizia giudiziaria è giunta mesi dopo. Conosce l'impresa per averla servita, e il diritto penale italiano per averlo praticato ai suoi livelli più alti per trent'anni: per questo è in grado, come nessun altro, di documentare l'intera storia, perché l'ha attraversata tutta e ne conserva gli atti.

9. La mappa. La vicenda vive in almeno nove fascicoli. Il primo è il processo OPL 245 (Tribunale di Milano, 2018-2021): il processo target, assoluzione definitiva. Il secondo è il processo sul «complotto» (n. 4659/2023 R.G.N.R., Tribunale di Milano, Terza Sezione), in corso, in cui chi scrive è parte civile: imputati, tra gli altri, l'avvocato esterno di Eni Piero Amara, l'ex dirigente Armanna, l'ex legale interno Bianco e altri ex manager del gruppo; vi si giudica la prima corrente — l'associazione per delinquere contestata dall'estate 2014 al dicembre 2019, che avrebbe fabbricato la narrativa di un complotto contro i vertici Eni — e la calunnia ai danni di chi scrive; la requisitoria è stata pronunciata il 25 giugno 2026, la sentenza è attesa entro l'anno. Il terzo è il processo di Brescia contro i due pubblici ministeri di OPL 245, De Pasquale e Spadaro: condannati in primo grado e in appello, assolti dalla Cassazione il 18 giugno 2026 «perché il fatto non sussiste». Il quarto è il processo di Potenza contro l'ex procuratore della Repubblica di Trani e poi di Taranto, Capristo, l'avvocato Amara, il funzionario del Ministero dell'Interno Paradiso e altri, per corruzione in atti giudiziari: vi si giudica la vendita della funzione giudiziaria di cui dirà il paragrafo 16. Seguono i fascicoli che il pubblico non vede. Il quinto: «Ungheria» — i verbali segreti resi da Amara nel dicembre 2019 su una presunta loggia di magistrati e apparati — trasmesso a Perugia e archiviato integralmente il 13 settembre 2023, con la precisazione del giudice che l'indagine era stata compromessa dalla fuga di notizie. Il sesto: la fuga di notizie stessa, conclusa in primo grado il 20 febbraio 2026 senza un nome per chi fece circolare i verbali dall'interno del Palazzo di giustizia. Il settimo: il fascicolo nato dai documenti falsi depositati dalla difesa Eni nel 2020 (n. 11191/2020), archiviato il 23 gennaio 2024 con la dichiarazione che quei documenti erano falsi e il racconto del loro «rinvenimento» del tutto inattendibile, e con trasmissione degli atti per la posizione del General Counsel di Eni, Stefano Speroni. L'ottavo è appunto il fascicolo Speroni (n. 25203/2022), nel quale i pubblici ministeri hanno chiesto il 19 marzo 2026 l'archiviazione, a cui la parte civile si è opposta; ed è qui che la Guardia di Finanza, con l'annotazione del 4 luglio 2025, ha scoperto fatti prima ignoti: operazioni di intelligence affidate a consulenti di rilievo internazionale, che gli uomini di Equalize, interrogati, hanno descritto come illegittime. Il nono è l'indagine «Equalize» (n. 10156/2022), l'inchiesta madre sulla piattaforma milanese di dossieraggio e accesso abusivo a banche dati, giunta ad avviso di conclusione delle indagini; dal suo tronco è stato tratto lo stralcio n. 11830/2026, nel quale i capi 51 e 53 contestano al General Counsel di aver commissionato all'organizzazione, per il tramite dello studio legale esterno Dentons, accessi abusivi alla banca dati interforze dello Stato e un report costruito perché un odierno imputato del «complotto» fosse «falsamente qualificato come appartenente alla 'ndrangheta» — report poi «depositato dal difensore esterno di Eni presso la Procura della Repubblica di Milano». Quegli avvisi non sono materia estranea al processo in corso: li hanno depositati al Tribunale, nel maggio 2026, tanto la difesa di Armanna quanto la parte civile.

10. La posizione, e tre constatazioni. La posizione di chi scrive è insieme la forza e il limite dell'atto, e chi scrive applica a sé il test che chiede di applicare agli altri: ha un interesse — è parte civile con una domanda risarcitoria, e la Parte V ne documenta uno ulteriore e più grave —; proprio per questo l'atto è costruito perché nulla dipenda dalla sua parola: le fonti sono verbali, provvedimenti, annotazioni della Guardia di Finanza, atti delle difese avversarie, decisioni di giudici. Nulla viaggia di nascosto: la presentazione di questo atto è stata preannunciata al Tribunale di Milano e alle controparti nella replica dibattimentale depositata in udienza pubblica. Un'avvertenza: questo atto non nomina mandanti; dove la catena documentale si ferma — e si ferma sempre allo stesso punto: la soglia dei vertici — l'atto non la oltrepassa, e chiede una cosa più solida: che qualcuno spieghi il meccanismo. La mappa, intanto, consente tre constatazioni. Primo: nessun giudice italiano ha mai avuto davanti l'intera storia; l'istanza della parte civile di riunire i processi connessi è stata rigettata il 6 maggio 2024, e ogni sede ne giudica un frammento. Secondo: i fascicoli che riguardano le manovre contro il processo OPL 245 sono quelli sistematicamente finiti nel nulla — archiviati, prescritti, o chiusi senza un nome. Terzo: l'unico fascicolo in cui il disegno è stato giudicato nel suo insieme è quello sulla prima corrente; e lì l'accusa ha chiesto la condanna dei soli esecutori.

Parte III — L'ingerenza, in ventitré momenti (2014-2026)

11. Il criterio. Questa Parte ripercorre l'ingerenza in ventitré momenti datati, dal 2014 a oggi, fino al paragrafo 35: ciascuno regge su fonti dichiarate nei registri del paragrafo 5, e insieme formano la spina dorsale documentale dell'atto. Una costante li unisce, ed è la costante che interessa l'articolo 5: accanto ai fatti stanno le omissioni — le indagini che non risultano mai aperte sui fatti stessi. Il lettore è invitato a contare, insieme a ciò che accadde, ciò che non fu mai chiesto: alla fine, al paragrafo 35, le omissioni contate saranno dieci.

12. 2014 — L'indagine tocca i vertici, e parla il Governo. Il 2 luglio 2014 Eni riceve il primo ordine di esibizione: l'indagine milanese su OPL 245 sale verso i vertici. Il 30 luglio Vincenzo Armanna, licenziato l'anno prima, si presenta spontaneamente ai pubblici ministeri: dalle sue dichiarazioni discende l'iscrizione dell'amministratore delegato in carica — nominato dal Governo pochi mesi prima, nel maggio 2014 — e del suo predecessore. Quando, l'11 settembre 2014, la notizia dell'iscrizione divenne pubblica, fu il vertice politico dello Stato a parlare per primo: il 17 settembre, nelle aule parlamentari, il Presidente del Consiglio dichiarò che trarre conclusioni immediate da un'iscrizione «è un atto di barbarie», e che dare il messaggio che uno «scoop» possa comportare la fine della «ventiduesima azienda al mondo e la prima in Italia» «non è degna di un Paese civile» (resoconti parlamentari del 17 settembre 2014). Parole che, in sé, appartengono a un legittimo garantismo; ma il Working Group ne pesa la struttura: a sei giorni dalla notizia, davanti alle Camere, il capo del Governo azionista qualificò come minaccia al paese la pubblicità stessa dell'indagine sulla propria impresa; e quel Governo, e i successivi, avrebbero rinnovato il mandato all'amministratore delegato imputato nel 2017, nel 2020 e nel 2023, a processo in corso. Da quel momento l'impresa di Stato ha un problema che nessuna difesa ordinaria può risolvere:

un coimputato interno che accusa, e un processo che non si può fermare. Ciò che segue è la risposta non ordinaria.

13. 2014 — La «spia all'interno del cane» e il cerchio politico. Il perno della risposta è Piero Amara, avvocato esterno di Eni: quasi undici milioni di euro di parcelle liquidate tra il 2003 e il 2014 secondo il prospetto interno nella relazione KPMG del 2018 agli atti; per sua stessa dichiarazione al dibattimento in corso, «tutta la mia attività professionale era collegata a Eni», con accesso senza filtri ai vertici. Il 28 luglio 2014, in una riunione nello studio romano dell'imprenditore Bigotti, videoregistrata all'insaputa di Armanna — circostanza riconosciuta dalla sentenza OPL 245 —, i presenti ricordano ad Amara che è «il sensore dentro l'azienda», «la nostra spia all'interno del cane» — il cane a sei zampe, l'emblema dell'impresa; e a quel tavolo non sedevano uomini dell'impresa, ma un esperto della segreteria particolare di un Ministero e il segretario generale di una fondazione politica, di lì a quindici mesi presidente della società pubblica dell'energia Acquirente Unico; l'affare sul tavolo erano beni della controllata nigeriana dell'impresa di Stato. Amara dichiarerà (interrogatorio del 18 novembre 2019) che a chiedergli di registrare Armanna era stato un alto dirigente dell'impresa, «per ricattare Armanna»; l'impresa lo nega. In un secondo video, del 18 dicembre 2014, entrato nel fascicolo milanese solo nell'ottobre 2020, Amara ringrazia l'imprenditore Andrea Bacci — amico «fraterno» del Presidente del Consiglio di allora, per sua stessa deposizione del 16 aprile 2026 — per la «grandissima mano» data «al momento della nomina di Descalzi», e definisce il dirigente rimasto soccombente «il nemico giurato dei miei». Attorno, il cerchio documentato dagli atti e dalle deposizioni dell'aprile 2026: le nomine dei vertici delle partecipate decise a un tavolo politico settimanale — così il teste Verdini: «fu Renzi [...] a volere Descalzi» —; la notizia riservata della nomina imminente che corre fino ad Amara, che la porta ai vertici dell'impresa, i quali «avevano gioito»; l'appunto «Keepwild» dell'autunno 2015, rinvenuto nel computer di Amara e destinato — per gli atti perugini — al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Luca Lotti per mano di Bacci; i contanti che Amara, per gli appunti di Verdini confermati in aula, portava «al partito»; e, nell'intercettazione ambientale del 21 maggio 2019, la voce di Lotti stesso: «la carta dell'Eni io ce l'ho già [...] La carta dell'Eni Descalzi me l'ha consegnata la settimana scorsa» — l'amministratore delegato dell'impresa di Stato imputata che consegna a mano, a un uomo politico, il dossier utile a screditare il procuratore aggiunto che sovrintendeva alle indagini romane sull'avvocato dell'impresa. La Procura di Perugia ha concluso che i documenti sequestrati «costituiscono un riscontro oggettivo» dei rapporti di Amara con Lotti «sia pure mediati da Andrea Bacci», e che l'avvocato «operava [...] come un vero e proprio lobbista» dentro «un sistema di relazioni che si prefiggeva di ingerirsi nelle nomine degli apicali della magistratura». Nessuno di questi elementi, da solo, prova un'ingerenza nel processo; insieme, dicono che cosa fosse l'avvocato di fiducia dell'impresa di Stato: il punto in cui l'impresa, il governo della magistratura e il potere politico si toccavano — e si servivano.

14. 2015 — Gli esposti fabbricati al Procuratore di Trani che procede. Il 23 gennaio 2015 arriva alla Procura di Trani il primo di tre esposti anonimi, e la scena si rovescia: il complotto non sarebbe di chi ha corrotto, ma contro Eni; bersagli nominati, i critici interni — il consigliere indipendente Zingales, la consigliera Litvack, il dirigente Vergine —, lo stesso Armanna e il suo difensore, cioè chi scrive; un consulente grafologo incaricato dall'impresa attribuirà a

quest'ultimo la paternità dei un anonimo, con l'effetto — riferito in aula — di bloccarne nomine professionali. L'imputazione di Potenza, oggi, scrive che gli esposti erano stati «redatti dall'Avv. Amara», congegnati «affinché il fatto fosse di competenza della Procura di Trani», e prospettavano «la fantasiosa esistenza di un preteso (ed in realtà inesistente) progetto criminoso» che mirava «a destabilizzare i vertici dell'Eni»: «si intendeva far apparire Descalzi come vittima di un complotto», «anche calunniando persone del tutto innocenti ed anche confezionando decreti di iscrizione a mod. 46 ideologicamente falsi» — mentre Descalzi «era invece indagato dalla AG di Milano per gravi fatti di corruzione». Il 20 febbraio 2015, dovendosi scegliere un difensore per Eni «persona offesa» in un procedimento in cui nessuno l'aveva ancora offesa, un legale della direzione affari legali annota: «un'idea potrebbe essere Piero Amara». Il 21 maggio 2015 il procuratore di Trani riceve i vertici legali dell'impresa: a organizzare il colloquio, su loro richiesta, fu Amara. Il 3 luglio 2015 Zingales si dimette da tutti gli incarichi: deporrà il 20 febbraio 2025 di aver saputo di essere indagato a Trani soltanto dopo le dimissioni.

15. 2016 — Siracusa: calunniare con l'habito della giurisdizione della Procura. Il fascicolo migra a Siracusa col provvedimento del 22 aprile 2016. L'8 luglio 2016 il pubblico ministero siracusano emette avvisi di garanzia per diffamazione contro Vergine, Litvack e Zingales: Eni non aveva sporto querela, e non v'era alcun atto garantito da compiere — un atto che non si spiega, per quanto risulta, se non come fatto per colpire, non per procedere. Il 14 luglio la copia dell'avviso è nella disponibilità dell'ufficio legale di Eni ore prima che sia notificato all'unico dei tre che lo riceverà. Il 21 luglio, in colloquio, il procuratore di Siracusa suggerisce ai legali dell'impresa la querela che manca; la bozza è redatta lo stesso giorno; il 22 il capo degli affari legali ne informa il vertice, e l'amministratore delegato risponde «Va bene»; la querela — contro ignoti, per fatti a venire: in bianco — è firmata il 28 e depositata il 29 luglio, quando il fascicolo ha già lasciato Siracusa; il 28 luglio, lo stesso giorno della firma, il consiglio di amministrazione estromette Litvack dal comitato controllo e rischi. Né quell'ufficio era nuovo a piegarsi all'amicizia dell'avvocato: un suo sostituto, «grande amico» di Amara per le parole di Amara negli atti perugini, aveva condotto dal 2003 l'indagine ambientale più temuta dall'impresa in Sicilia, chiusa senza dibattimento; sottoposto ad azione disciplinare nel 2012, fu assolto dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore «contraddicendo tre decisioni cautelari» — un esito che la Procura di Perugia collega, come possibilità concreta, a un incontro romano di Amara «con alcuni consiglieri del C.S.M.» —; la condanna penale definitiva arrivò nel 2017, e la radiazione solo a sistema crollato. La fine venne dall'interno dell'ordine giudiziario: il 23 settembre 2016 otto magistrati della Procura di Siracusa sottoscrivono un esposto ai vertici dell'ordine — rappresentano, «con profondo imbarazzo», che l'azione del loro ufficio è esposta all'inquinamento di «soggetti portatori di specifici interessi economici ed imprenditoriali» —; da quell'esposto nasce l'indagine di Messina che nel febbraio 2018 porterà agli arresti e disvelerà il «sistema Siracusa». Intorno, la macchina del consenso e delle carriere: un'agenzia di stampa remunerata dall'impresa pubblica negli anni 2015-2016 articoli commissionati da Amara che accreditano il complotto; un senatore, il giorno dopo gli avvisi ai tre critici, dichiara che un «complotto ai danni dell'Eni e di Matteo Renzi», se vero, sarebbe «un'azione gravissima contro la sicurezza nazionale»; e mentre chi è bersaglio esce — Litvack estromessa, Vergine ricollocato ad Amsterdam «a fini cautelari», in ruolo «non operativo» —, chi

serve la costruzione sale: a querela depositata, il capo degli affari legali che l'ha firmata è promosso alla direzione operativa che era di Vergine e alla presidenza della società di trading del gruppo.

16. 2015-2020 — L'uomo del Ministero che aiuta Amara passo passo. Il tramite fra l'avvocato e gli uffici dello Stato ha un nome e un verbale. Il 22 febbraio 2020 viene sentito a Milano Filippo Paradiso, appartenente alla Polizia di Stato, dal 2004 sempre «comandato presso varie Segreterie particolari di alcuni Ministeri» — da ultimo il Ministero dell'Interno e, «a titolo gratuito», la Segreteria del Presidente del Senato —. Dichiara di essere stato lui a far conoscere ad Amara il procuratore Capristo; racconta la sera in cui il gruppo — «io, Capristo, Bacci e Amara» — attese che Bacci rintracciasse il membro del Governo Lotti, per poi raggiungerlo in un ristorante romano, dove il procuratore rappresentò al ministro le proprie aspettative di carriera; e la presentazione ad Amara del padre del Presidente del Consiglio. Il 3 marzo 2022 la Procura di Potenza ha chiesto il giudizio sull'imputazione che qui si riporta alla lettera, perché è lo Stato che parla di sé: Capristo «stabilmente vendeva» ad Amara e ad altri «la propria funzione giudiziaria sia presso la Procura di Trani (a favore del solo Amara) che presso la Procura di Taranto», «svolgendo, in tale contesto, il Paradiso, funzione d'intermediario», «stabilmente remunerato»; il corrispettivo era «il costante interessamento di Amara e Paradiso per gli sviluppi della sua carriera», con «una incessante attività di raccomandazione, persuasione, sollecitazione» su membri del Consiglio superiore della magistratura. Gli imputati sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva, e questo atto lo ricorda. Ma un obiettivo di quella stagione lo ha dichiarato Amara stesso, in un interrogatorio del 23 aprile 2018 confermato in aula il 5 febbraio 2026: «l'azione che, tramite un dirigente del Ministero degli Interni, io speravo partisse dalla Procura di Trani, era proprio il sequestro dei telefonini e dei dispositivi di Armanna». Il sequestro dei dispositivi dell'accusatore, cercato nel 2015 per mano di una procura amica, arriverà nel 2020 per altra strada: i paragrafi 27 e 28 diranno con quali frutti. E la promessa fu mantenuta: nel 2016 Capristo ottenne la Procura di Taranto — la sede che l'appunto «Keepwild» dava per già decisa dalle «correnti» —; nel maggio 2020 fu arrestato su richiesta della Procura di Potenza; sotto la ruota di scorta della sua auto, riferisce la parte civile, furono trovati atti d'indagine riguardanti Amara.

17. 2014-2016 — L'accusatore interno comprato la prima volta. Sul fronte del coimputato che accusava, la corrente lavora con l'altro strumento: il denaro, e il denaro comincia prima della ritrattazione. Nell'estate e nell'autunno del 2014 Armanna accusa pubblicamente i vertici: l'impresa non lo querela. Lo paga. Il 21 novembre 2014, a margine di una cena in un albergo romano — la raccontano due dei presenti nei loro interrogatori, e un terzo commensale, sentito in aula il 15 maggio 2025, riscontra che i tre si assentarono insieme — si salda, per la ricostruzione della parte civile, l'accordo. Il 17 dicembre 2014 il responsabile della controllata nigeriana ordina lo sblocco, fuori procedura e ratificato a cose fatte, di un milione e settecentomila dollari dovuti alla società nigeriana Fenog — lo ha confermato in aula lo stesso dirigente, il 29 maggio 2025 —; il giorno dopo, nello studio romano, Amara ringraziava Bacci della «grandissima mano». Il 7 gennaio e il 4 febbraio 2015 Fenog bonifica ad Armanna ottocentomila dollari in tutto, «payment for services», registrati dall'audit interno della stessa impresa (rapporto n. 46/2019); e per tutto il 2015 il «grande accusatore» tace. Il 27 maggio 2016, quando la guerra è ripresa, è

depositata ai pubblici ministeri la memoria con cui Armanna ritratta le accuse all'amministratore delegato. Come quella ritrattazione fu ottenuta è materia del processo in corso; ma una data, da sola, misura la distanza tra il caso e il progetto: il contratto-quadro tra Fenog e Napag — i due canali del denaro, di cui si dirà — è creato ed entra in vigore il 27 maggio 2016, il giorno esatto in cui la memoria di ritrattazione è depositata, e reca già scritto il nome della commessa — «Progetto IDU» — che la controllata nigeriana assegnerà quasi dieci mesi più tardi (deposizione dibattimentale del 23 settembre 2024). Il dato è agli atti; nessuna ricostruzione difensiva lo ha mai nominato.

18. 2016-2019 — Amara uomo dell'apparato segreto del potere: «Ungheria» e il «sistema di relazioni». Chi fosse Amara, oltre il rapporto con l'impresa, lo ha detto lo Stato stesso, e lo ha detto lui. Nel dicembre 2019, in verbali coperti da segreto assoluto, Amara descrive una rete — «Ungheria» — di magistrati e apparati che nel suo racconto proseguiva la storica loggia P2: l'indagine che ne nasce sarà archiviata a Perugia il 13 settembre 2023 non perché smentita, ma con la constatazione che la fuga di notizie l'aveva compromessa in radice. A Potenza, in udienza, rivendicherà di essersi mosso dentro un «sistema di relazioni» — «alte cariche dello Stato e magistrati si rivolgevano a me come ad altri per ottenere la maggioranza all'interno del CSM»; «il 90% dei fatti su cui io ho riferito sono stati riscontrati» —: dichiarazioni di imputato, che questo atto tratta come tali. Ma attorno stanno atti d'ufficio: l'appunto che il pubblico ministero titolare della contro-indagine milanese inviò al procuratore aggiunto il 22 aprile 2020 elenca, fra i «riscontri» alle dichiarazioni di Amara, «le chat di Verdini», l'appunto «Keepwild», le registrazioni di Calafiore, la conferma formale dei nickname della piattaforma cifrata Wickr — riscontri definiti «importanti, da implementare e valorizzare al più presto». E in aula, nel processo in corso, il 5 febbraio 2026, ad Amara è stato chiesto: «lei conosce un funzionario della CIA di nome Robert Gorelick?». «Sì». «E lo ha conosciuto grazie ad Armanna?». «Mi avvalgo della facoltà di non rispondere» — l'unico avvalimento di quell'udienza; su contestazione, ha confermato quanto dichiarato il 1° aprile 2022. Questo atto non assume per vera nessuna di queste affermazioni. Registra ciò che esse, insieme, dicono della posizione dell'uomo: l'avvocato di fiducia dell'impresa di Stato si muoveva — per propria rivendicazione, con riscontri d'ufficio mai smentiti — fra Consiglio superiore della magistratura, apparati di sicurezza e servizi, italiani e stranieri. Sempre nell'interesse dell'impresa, dai cui incarichi professionali — ma anche da altri sistemi di prebende e da operazioni commerciali — dipendeva.

19. 2018-2019 — La caduta dell'avvocato e la Procura di Milano che indaga i vertici. La prima corrente termina con l'arresto del suo perno: il 6 febbraio 2018 Amara è arrestato, con l'ex pubblico ministero siracusano, per corruzione in atti giudiziari, anche in relazione al fascicolo sul «complotto» Trani-Siracusa; entrambi patteggeranno — e la pena applicata su richiesta delle parti è, nell'ordinamento italiano, equiparata a una condanna. Il fascicolo sul «complotto», ricevuto da Siracusa, era intanto approdato a Milano: il 20 marzo 2017 il pubblico ministero De Pasquale ne aveva chiesto l'archiviazione con cinque parole da tenere a mente: «non vi è alcuna prova». Tra febbraio e luglio 2019 accade, in sequenza serrata: le richieste documentali delle Procure di Roma e Milano su Napag e su Fenog; la chiusura, da parte di Eni, dei relativi canali di pagamento — la lettera che chiude i rapporti con Fenog è del 17 giugno 2019 —; il ritorno all'accusa di Amara e di Armanna, tagliati fuori dai

flussi; il licenziamento del capo degli affari legali che aveva firmato la querela del 2016; e, nel luglio 2019, l'iscrizione dell'amministratore delegato e di un dirigente di vertice per associazione per delinquere e induzione del dichiarante a rendere dichiarazioni non veritiere. Il pericolo, per l'impresa, non è mai stato così alto: non più solo il processo OPL 245, ma un'indagine sui vertici per aver manovrato contro quel processo. E il disegno di uscita è messo a verbale in anticipo da uno che lo conosceva: il 2 dicembre 2019 Amara dichiara a Milano che gli era stato fatto sapere che, «per poter allentare la tensione che veniva dalla Procura di Milano sarebbe stato utile scaricare la responsabilità delle mie attività illecite su Mantovani e La Rocca» — i due dirigenti già usciti dal gruppo. È una dichiarazione de relato, e come tale si registra; ma il lettore la tenga accanto agli esiti: negli anni che seguono, ogni ricostruzione difensiva dell'impresa convergerà nell'attribuire la prima corrente anche al dirigente licenziato, e le posizioni dei vertici in carica saranno archiviate.

20. 2017-2019 — *Follow the money.* Le somme vanno ora tirate, perché il denaro è il tessuto connettivo delle manovre. Dal dicembre 2016, con l'avviso di conclusione delle indagini OPL 245, la difesa dell'impresa accede al fascicolo, e nel fascicolo c'è la prova documentale dei bonifici di Fenog ad Armanna: da quel momento l'impresa sa. In atti c'è anche la memoria del 17 maggio 2016 con la prima ritrattazione a favore dell'Amministratore Delegato. Il 6 marzo 2017 i difensori depositano la mail calunniosa che completa la ritrattazione (paragrafo 22); il 14 marzo 2017 — una settimana esatta dopo — il consiglio della controllata nigeriana assegna a Fenog la commessa «Progetto IDU» da 70,3 milioni di dollari, con contratti collaterali di Fenog per il dieci per cento ciascuno ad Armanna e a Napag, la società riconducibile all'area di Amara — circa sette milioni a testa —; e Fenog non era il migliore offerente: era il peggiore, e vinse per cavillo tecnico. Chi sa che Fenog paga l'accusatore, e a Fenog affida comunque una commessa simile, mette nel conto che l'accusatore avrà la sua parte, anche perché dal dicembre 2016 è disponibile la conoscenza dei flussi da Fenog a suo favore nel 2014 — e i flussi effettivamente giunti ad Armanna superano, negli atti, i sei milioni. Ad Amara, via Napag, andarono almeno ottocentomila dollari in esecuzione del contratto del 27 maggio 2016, e un pagamento di 25,9 milioni della società di trading del gruppo, prepagato al cento per cento e senza garanzie, nell'aprile 2018 — operazione poi fatta rientrare, nel 2019, sotto il fiato delle Procure. I canali maggiori si chiudono a metà 2019, e solo dopo che le Procure di Roma e di Milano ne hanno chiesto conto; rivoli minori proseguiranno fino al 2021.

21. 2014-2021 — Napag: l'ascesa di un fornitore dalle stalle alle stelle. Una storia impossibile eppure vera. Una storia corre parallela al denaro del paragrafo 20, e mostra il sistema dal lato di chi ne fu prima strumento e poi bersaglio. Francesco Mazzagatti, calabrese di Polistena, commerciava bevande e succhi di frutta da un deposito di Gioia Tauro; la sua Napag Italia aveva diecimila euro di capitale. È l'audit interno della stessa Eni — il rapporto n. 39-2019 del 17 luglio 2019 sui rapporti con le società del gruppo Napag — a descriverne il profilo: «imprenditore nel settore del commercio di prodotti alimentari, in particolare succhi di frutta e bevande», «persona attiva in politica, quale ex presidente regionale della Calabria del partito Fronte Nazionale nonché indicato consigliere per i Paesi del Medio Oriente nell'ambito del Ministero della Difesa». L'audit non mette abbastanza in risalto il salto impossibile alla legittimazione del Governo d'Italia; pochi mesi, a completaamento della irresistibile ascesa, dopo qualcuno lo presentò ad Amara.

Dal febbraio 2015, negli stessi mesi in cui muoveva i primi passi l'indagine di Trani, i due visitarono insieme le società del gruppo Eni per procurare commesse a Napag; i nomi che facevano, per accreditarsi, erano quelli di Descalzi, Granata e Mantovani, e non risulta che alcuno dei tre abbia mai smentito. Napag ottenne l'accreditamento come fornitore del gruppo: registrata nel 2015 fra le controparti autorizzate della società di trading «con rischio basso» e senza alcuna «escalation autorizzativa» — annota lo stesso audit — malgrado il capitale di diecimila euro, seimila dei quali nemmeno versati, l'oggetto ortofrutticolo, nessun fatturato, nessun dipendente, nessuna referenza; dal gennaio 2017 la sede fu trasferita nello studio romano di Amara. In pochi anni divenne un gruppo internazionale: 162 milioni di fatturato nel 2017, un consiglio di amministrazione nominato nel gennaio 2017 in cui sedevano, tra gli altri, il Presidente della Simest del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, Giancarlo Lanna, e un già amministratore delegato di Consip, Danilo Broggi — così ancora l'audit —, e nel 2018 il controllo di un produttore petrolchimico iraniano, mentre — sono gli atti dell'indagine sul carico «White Moon» — trattava greggio iraniano presentato come iracheno. Nel 2019 la parabola si spezzò: Eni sospese Napag dalle proprie anagrafiche il 15 febbraio 2019 a causa delle indagini pressanti della Procura di Roma e la revocò in giugno; il 21 giugno 2019 presentò querela per truffa in relazione al carico «White Moon»; il capo d'imputazione che ne nacque — a carico, fra gli altri, di Mazzagatti — si estinse il 5 ottobre 2023, alla prima udienza preliminare, per remissione di querela della stessa Società. Mazzagatti si trasferì a Londra, dove il gruppo, sotto il nome Viaro Energy, ha acquistato nel 2020, per circa duecentocinquanta milioni di sterline, la RockRose Energy, operatore di giacimenti nel Mare del Nord, e ha negoziato con Shell un portafoglio di giacimenti per circa mezzo miliardo di dollari — fatti, questi ultimi, di stampa internazionale, riferiti come tali. Poi il rovescio, che riporta la storia dentro il perimetro di questa denuncia. Le carte false del 20 febbraio 2020 indicavano proprio in società del gruppo Napag di Dubai l'origine dei trentasette milioni di dollari attribuiti all'ex capo degli affari legali — così le riassume la richiesta di archiviazione del 19 marzo 2026, che ne ribadisce la falsità oggettiva —; l'apparato commissionò su di lui una due diligence, e il report che doveva qualificarlo «falsamente» come appartenente alla 'ndrangheta fu depositato in Procura da un difensore esterno dell'impresa (paragrafo 9); per la calunnia ai suoi danni, oggi, risponde nello stralcio n. 11830/2026 l'allora General Counsel di Eni. Dei bersagli della fabbrica dei dossier, è il terzo portato a giudizio nel processo in corso — accanto ad Amara e ad Armana: le tre persone su cui l'apparato aveva commissionato le due diligence sono esattamente tre dei quattro imputati di cui la requisitoria ha chiesto la condanna.

22. 2017 — La mail calunniosa e il suo deposito. Il 10 gennaio 2017 i difensori di Eni chiedono di acquisire al fascicolo OPL 245 quello siracusano sul «complotto», quello “comprato” da Amara; la Procura rifiuta: atti coperti da segreto. Appresi l'istanza e il rigetto, Armana — allora assistito da chi scrive — insiste perché i propri difensori formulino la stessa richiesta; il difensore rifiuta, e il 9 febbraio rinuncia al mandato. Poche ore dopo, lo stesso giorno, Armana scrive la mail che accusa falsamente di gravissime condotte De Pasquale — il pubblico ministero del processo OPL 245 — e chi scrive, suo ex difensore; sono i difensori di Eni a depositarla in Procura, nelle mani del procuratore capo, il 6 marzo 2017, e il 10 marzo la stessa mail è depositata una seconda volta, a corredo di un'istanza di astensione del pubblico ministero. L'atto colpisce

simultaneamente i due uomini che avevano appena detto no. Oggi quella mail è il capo B del processo in corso: l'unica calunnia che la requisitoria del 25 giugno 2026 ha riconosciuto «provata e parimenti prescritta». Il punto, per l'articolo 5, non è la prescrizione: è che una calunnia costruita contro il pubblico ministero di OPL 245, veicolata dalla difesa dell'imputata, ha lavorato dentro il perimetro del processo target per anni — e che l'indagine aperta allora non risalì né a come quella mail fosse nata né alla ragione per cui era stata depositata: il 6 giugno 2017 l'avvocato che l'aveva consegnata disse di non essersi informato sull'origine e di non aver capito perché gliel'avessero mandata; oltre non si andò. Il senso dell'operazione lo fissò, in tempo reale, il pubblico ministero che conduceva l'indagine, in due atti interni oggi agli atti del processo: «le calunnie di Armanna [...] nei confronti di Santa Maria, pacificamente commesse a Milano con la complicità di Amara, sono state compiute per favorire Eni»; e «tutta la vicenda di Trani e Siracusa [...] è stata posta in essere per favorire, in ultima analisi, Eni». Sono valutazioni di un magistrato, scritte da chi indagava, mentre indagava, al vertice del proprio ufficio.

23. 2019 — L'apparato. La risposta operativa all'iscrizione dei vertici è la costituzione, dentro l'impresa, di un formidabile apparato di intelligence. Le date e le cifre sono documentali. Il 2 maggio 2019 Eni incarica la società di investigazioni private Axerta. Il 2 luglio 2019 — undici giorni prima dell'iscrizione dei vertici — è l'impresa stessa, per mano del General Counsel, ad affidare un mandato d'indagine, con incarico interno n. MIG/1835/2019, alla C&F Partners di Charles Adrian Carr — quindici anni in Kroll, otto in K2 Intelligence —; il 22 luglio, nove giorni dopo l'iscrizione, il difensore di fiducia formalizza l'incarico ai sensi dell'articolo 327-bis del codice di rito; la conoscenza fra il General Counsel e Carr, documentata dalla corrispondenza agli atti, datava dal novembre 2016. Due fatture, del 30 luglio e del 4 dicembre 2019, per complessivi 975.660,17 euro in quattro mesi, ribaltati sull'impresa da uno studio legale esterno con note nelle quali l'intero corrispettivo del fornitore figura alla voce «spese sostenute». È il General Counsel stesso a battezzare l'insieme «Operazione Grey», e a rivendicarne per iscritto la paternità nel marzo 2022: i consulenti erano stati «richiesti da ENI — nella mia persona». Il rapporto finale — «Progetto Grey — riepilogo dei risultati», C&F Partners, 3 marzo 2020, trentasei allegati — è prova acquisita del dibattito in corso, prodotta dalla parte civile e ammessa con l'ordinanza del 10 giugno 2024. Accanto agli attori internazionali, quelli italiani: la piattaforma Equalize — la centrale milanese di dossieraggio e accesso abusivo a banche dati poi disvelata dall'indagine del 2024, il cui ingaggio, per le dichiarazioni dei suoi stessi operatori, risale alla fine del 2021, dopo i consulenti internazionali (paragrafo 33) — e la società satellite che ne firmava gli elaborati; per i capi 51 e 53 dell'avviso Equalize, era lo studio legale esterno a dare al prodotto la forma legalmente presentabile, prima del deposito per mano di difensori esterni (paragrafo 9). Un apparato così composto ha una capacità che nessuna difesa processuale ordinaria possiede: produrre informazione — e, all'occorrenza, fabbricarla — attingendo a sfere private inaccessibili. Che cosa l'apparato abbia prodotto nei mesi in cui lavorò, lo dicono i paragrafi 24-27; la dimensione societaria, intanto, è documentale — le fatture, la mail «richiesti da ENI — nella mia persona», la lettera del 16 settembre 2022 con cui Eni si impegna a pagare la difesa degli uomini di Equalize —; ciò che i documenti non dicono è solo quanto in alto, dentro la società, corresse la catena di comando.

24. 2020, 23 gennaio — La calunnia contro Armanna che non raggiunse mai l'aula dove il teste asseritamente comprato deve comparire. Alle ore 13:15 circa del 23 gennaio 2020, durante una perquisizione negli uffici Eni, il General Counsel riferisce oralmente agli operanti, alla presenza del procuratore aggiunto, un racconto preciso: l'ex capo degli affari legali avrebbe ricevuto trentasette milioni di dollari su un conto alle Cayman, e un «referente nigeriano» avrebbe «pagato per assicurarsi la testimonianza del teste» che il Tribunale di OPL 245 avrebbe sentito all'udienza del 29 gennaio — sei giorni dopo —; il pagamento era imputato ad Armanna. Nessun documento viene esibito; la fonte dichiarata — le attività interne sulla vicenda «White Moon» e l'analisi del bilancio inglese di una società, cioè l'analisi del gruppo Napag che il consulente ingaggiato nel luglio 2019 stava effettivamente svolgendo — sarà poi abbandonata dal dichiarante, e sostituita da una fonte anonima che nessuno può verificare: delle due versioni fu tenuta quella che non porta da nessuna parte. Il giorno dopo la Guardia di Finanza fissa il racconto in una nota «per atti» — non un verbale: il dichiarante non sottoscrive nulla — e la trasmette ai soli due pubblici ministeri del fascicolo sul «complotto», e a nessun altro; è la stessa nota, in calce, a identificare il teste evocato: «verosimilmente da individuarsi in Isaac Eke». Ciò che segue è un elenco di assenze, e ogni assenza è documentale. Non risulta alcun verbale delle dichiarazioni del 23 gennaio. Non risulta che la notizia — l'inquinamento in atto di una testimonianza nel più grande processo per corruzione internazionale del mondo — sia stata comunicata ai pubblici ministeri di quel processo né al Tribunale. Non risulta alcuna iscrizione, né alcuna verifica sulla fonte, nei giorni in cui tutto questo avrebbe contato. E non per mancanza di strade: in quegli stessi giorni il canale fra i due uffici era aperto e operoso — i verbali del fascicolo sul «complotto», nelle versioni con omissis, venivano trasmessi ai pubblici ministeri d'udienza di OPL 245, che li depositavano alle difese. La nota del 24 gennaio non prese mai quella strada. Il 29 gennaio 2020 il teste Eke depone, con esiti favorevoli a Eni. Il Tribunale che stava per sentirlo non seppe. I «documenti» a sostegno del racconto, depositati il 20 febbraio, risulteranno falsi (paragrafo 26); il racconto, giudizialmente, «del tutto inattendibile». Resta la domanda che nessun ufficio si è posta in più di sei anni: chi doveva avvisare l'aula, e perché non lo fece.

25. 2020, 5 febbraio — I settantasei secondi. Coincidenza causale o casuale? La scena richiede due premesse, entrambe documentali. La prima: dal dicembre 2019 Amara stava rendendo, in regime di segretezza assoluta, i verbali «Ungheria»; e il 2 dicembre 2019 aveva messo a verbale — de relato dal legale interno Bianco — parole inquietanti: «c'era stato un problema nella composizione del Collegio e ... era stato un colpo di fortuna che fosse stato designato Tremolada, al quale, per quello che mi disse Bianco, Diodà e Severino avevano accesso». I nomi sono quelli di un difensore dell'impresa e del difensore del suo amministratore delegato nel processo OPL 245. È un'affermazione de relato di un imputato: questo atto non la assume vera, e nessuna verifica approfondita giudiziaria ne ha mai saggiato il fondamento. Il 4 febbraio 2020 il procuratore capo di Milano trasmise gli atti sul punto alla Procura di Brescia, competente per i magistrati milanesi; quel fascicolo fu chiuso in tempi rapidissimi, senza che Amara fosse sentito né messo in dubbio come dichiarante falso. La seconda premessa: il 27 gennaio 2020, in una riunione interna, l'ufficio milanese si divise su se e come portare i verbali di Amara nel dibattimento; l'accordo — riferito a Brescia dal pubblico ministero Storari, che definì «operazione schifosa» il piano di usare Amara contro il

presidente del collegio — fu di trasmettere solo parti selezionate, senza il passaggio sul giudice. Il 4 febbraio i due pubblici ministeri d'udienza chiedono al Tribunale di sentire Amara; il capitolato, prodotto il 5 febbraio, ha quattordici circostanze, e la n. 14 è: «Amara seppe di interferenze da parte della difesa di Eni e di taluni imputati nei confronti di magistrati di uffici giudiziari milanesi con riferimento al processo OPL 245». Senza indicazioni nominative. Quattro erano i Giudici che si erano occupati di OPL 245. Il GUP aveva condannato in abbreviato due originari coimputati. Poi i tre giudici del Collegio. Il Collegio si ritira in camera di consiglio dalle 12:21 alle 13:18 e rientra con un rigetto di poche righe: le prove richieste «non assumono carattere di decisività»; la motivazione, nella sentenza, dichiarerà «sin d'ora» che del quattordicesimo capitolo — l'unico che nominava insieme la difesa dell'impresa e i magistrati — non si occuperà, per «l'evidente irritualità della richiesta» e perché le valutazioni «non competono a questo Tribunale». La domanda se la difesa dell'impresa avesse interferito su magistrati milanesi sarebbe stata dunque posta al giudice di quel processo, e ricevette in risposta una dichiarazione di incompetenza; la sede penale a cui gli atti erano stati trasmessi il giorno prima l'aveva già chiusa, o la stava chiudendo, senza istruttoria; non risulta che alcuna altra sede l'abbia poi raccolta. Quasi due anni e mezzo dopo, un'annotazione della polizia giudiziaria del 30 giugno 2022 rileva un metadato: sull'hard disk del sottufficiale custode unico dei verbali segreti, i nove file risultano aperti tra le 12:35:16 e le 12:36:32 di quel 5 febbraio. Settantasei secondi, dentro la finestra esatta della camera di consiglio che decideva se Amara dovesse essere sentito. Il Procuratore aggiunto Pedio in chat con il Collega Storari rivela che Spello, il custode, nell'uscire dall'ufficio venerdì aveva chiesto, in caso gli fosse accaduto qualcosa, di portare i suoi hard disk al Procuratore Grecco. Quattro giorni dopo l'udienza, la domenica, il custode muore d'infarto; un suo secondo hard disk, criptato, non risulta sia mai stato aperto. I metadati sono accertati; l'identità di chi aprì i file, la destinazione di ciò che eventualmente uscì, il nesso con la decisione del collegio non risultano, e l'inferenza che colleghi l'apertura al rigetto ha un punto di rottura dichiarato: nessuna traccia di trasmissione è mai stata trovata — né mai cercata. E qui la constatazione che regge da sola: non risulta che sull'accesso di quei settantasei secondi sia mai stata aperta un'indagine; non risulta che la morte del custode abbia dato luogo ad accertamento alcuno; l'annotazione che rilevò il metadato giace agli atti dal 2022 senza che pubblici ministeri, difese o stampa l'abbiano mai valorizzata. Una coincidenza può essere innocente. L'assenza sistematica di ogni domanda su di essa, in un processo di questa grandezza, non è una coincidenza: è una scelta dell'ordinamento, ripetuta per sei anni.

26. 2020 — C'è chi depone prove false pro Eni sullo «zerbino» del General Counsel. Il 5 gennaio 2020 — è la data che egli stesso indica poi — il General Counsel trova «sotto lo zerbino» di casa estratti conto bancari esteri, e li distrugge, avvisando un solo legale esterno e tacendo alla propria società per cinquantun giorni. L'accusa orale era già partita: il 23 gennaio, in perquisizione, aveva imputato ad Armanina la corruzione del teste nigeriano che doveva comparire sei giorni dopo nel processo OPL 245 e all'ex capo degli affari legali arricchimenti indebiti su conti esteri — i delitti di cui i documenti dello «zerbino» avrebbero dovuto essere la prova. Il 20 febbraio 2020 quegli estratti — ricostruiti — e uno screenshot di chat sono depositati per suo conto ai pubblici ministeri dall'avvocato Alecci: difensore, allora, dell'impresa, non suo. Il 2 marzo 2020, messo davanti alla contraddizione tra le sue versioni

sull'origine dei documenti, dichiara a verbale di aver «fatto una cazzata». Come l'ufficio trattò questa fonte è documentato: le prime due audizioni le condusse il procuratore capo da solo; alla vigilia della terza, un anno dopo, la chat interna tra i due pubblici ministeri dell'indagine registra la procuratrice aggiunta che vuole convocarlo con un difensore, «perché per ritrattazione dobbiamo fare contestazione», e che davanti alle resistenze del collega scrive: «altrimenti per me l'istruttoria salta. Non so con chi avevi preso accordi e chi c'è da avvisare»; la risposta è un nome: «Avv.to Alecci» — il difensore che per lui aveva depositato i falsi. Nel corso del 2020 le unità di informazione finanziaria degli Emirati e delle Cayman accertano che i documenti bancari sono falsi: il conto non esiste, il pagamento non è mai avvenuto. Il 23 gennaio 2024 il giudice Modica, archiviando il fascicolo nato da quel deposito, dichiara falsa la documentazione e «del tutto inattendibile» il racconto del rinvenimento — «inverosimile appare in primis la modalità di rinvenimento»; «del tutto inverosimile ... la mancata comunicazione all'Amministratore delegato Descalzi» — e trasmette gli atti alla Procura per i profili di responsabilità penale del General Counsel. Da sottolineare che i PM dell'indagine “complotto” non comunicano mai ai PM di OPL 245 del caso Speroni, nemmeno dopo che, nell'autunno 2020, è accertata la falsità di tutti i documenti bancari depositati.

27. 2019-2020 — La chat falsa ricalcata sulla vera. È il fatto più resistente dell'intera storia, quello che nessuna spiegazione alternativa riesce a sostenere; i suoi anelli sono cinque. Primo: il 20 agosto 2019, nel telefono di Armana, esiste una chat autentica con tale Renda — un bonifico sul conto IBAN AE500351901323869164031, First Abu Dhabi Bank, beneficiaria Taha Limited —, e con essa il file «Senza nome 6.pdf» che Armana trasmette a Renda. Secondo: il 20 febbraio 2020 la difesa di Eni deposita ai pubblici ministeri, come pervenuto da fonte anonima, un plico che di quel telefono contiene due prelievi distinti. Il primo è un foglio sui «conti esteri» che riproduce il contenuto del file trasmesso a tal Francesco Renda — medesimo IBAN, medesima banca, medesima società, medesimo rappresentante — sotto data e veste diverse; l'annotazione della Guardia di Finanza del 4 luglio 2025, mettendo i due documenti a confronto, rileva che «entrambi i documenti facciano riferimento al medesimo conto corrente e alla medesima società intestataria». Il secondo è lo screenshot di una chat fra due interlocutori anonimi che parlano, in italiano, di «Vincenzo» — data interna 24 settembre 2019 —: una persona da mandare a Milano «per Novembre», verosimilmente come testimone; spese per settantacinquemila dollari che altri coprirebbero; «il profilo di due possibili test[imoni]». È la trama, punto per punto, delle conversazioni autentiche dello stesso telefono fra Armana e Timi Ayah sull'arrivo del teste — «loro pagheranno tutto quanto», «li sto pressando», nella chat del 20 novembre 2019 (nota di polizia giudiziaria n. 218452 del 7 aprile 2021) —; e la vicenda del teste comincia, nelle conversazioni, il 23 ottobre 2019, quando Armana annuncia ad Ayah una mail per chiedergli «i tuoi dati come testimone»: chi confezionò la chat la retrodatò a un mese prima delle mosse che stava copiando. Il falso, dunque, è un **montaggio di due conversazioni private distinte** — da una i dati bancari, dall'altra la trama —: chi lo confezionò non ebbe un'occasione; ebbe una disponibilità della materia prima del bricolage. Terzo: il telefono di Armana viene sequestrato solo il 5 novembre 2020 — richiesta di consegna del 2 novembre, estrazioni forensi del 20 e del 23 novembre —, le conversazioni con Ayah entrano nell'analisi della polizia giudiziaria con la bozza d'annotazione del 19 febbraio 2021 e la chat con Renda emerge solo con Nota della Guardia di

Finanza del 20 marzo 2021: **chi confezionò la chat depositata il 20 febbraio 2020 disponeva dunque, con quasi nove mesi d'anticipo su ogni ufficio pubblico, di contenuti reali e segreti di un telefono che l'autorità giudiziaria non aveva ancora.** Quarto: il 15 dicembre 2021 l'avviso di conclusione delle indagini del «complotto» consegna a tutte le parti il riferimento alla chat autentica: da quel giorno la difesa dell'impresa può mettere le due chat l'una accanto all'altra. Ciò che segue è la conferma che lo fece: l'11-13 gennaio 2022 nello studio del General Counsel si redigono — le rinverrà il sequestro del 2024 — diciannove versioni di una «Lista ulteriori nominativi»; il 13 gennaio 2022 un'istanza investigativa difensiva nel suo interesse chiede nuove ricerche sul telefono con parole-chiave che comprendono «Renda Francesco» e «Tina Javaheri» — i nomi anagrafici dei due interlocutori della chat autentica, che nella rubrica figuravano sotto altro nome —; e **ciò che l'istanza non fa, né allora né mai, è denunciare l'identità tra la chat depositata e la chat estratta di cui apparentemente l'Autorità Giudiziaria non si era ancora accorta.** Quinto: nessuno — non i pubblici ministeri, non la polizia giudiziaria, nemmeno quando interrogava la copia del telefono proprio per costruire l'accusa del pagamento dei testimoni — confronta mai le due chat; **lo farà, primo, chi scrive, con la denuncia del 17 dicembre 2024** (paragrafo 33); l'annotazione del 4 luglio 2025 ne risconterà la sostanza, senza citarla. L'inferenza è una sola e viene dichiarata: chi fabbricò la chat falsa conosceva il contenuto del telefono prima del sequestro; l'accesso anticipato resta la sola spiegazione che tiene insieme tutti i dati. Ed è esattamente ciò che risulta dai verbali degli uomini di Equalize: il General Counsel consegnava loro copie di carte in cui — dichiara Calamucci — «c'erano anche degli stracci di chat» di Vincenzo Armanna, «delle fotocopie di un telefono ... il telefono fatto sulla fotocopiatrice»; e Gallo conferma: «me le ricordo perché le ho sfogliate io» — carte in suo possesso, per il racconto dello stesso dichiarante, dal gennaio 2020, prima che l'autorità giudiziaria acquisisse il telefono. Il canale ha perfino una firma tecnica: nella memoria dell'iPhone, l'elenco permanente dei computer autorizzati conserva due macchine mai identificate — un Mac Mini e un host che il consulente del pubblico ministero ha descritto come «un altro molto strano che si chiama John Doe» — che ebbero pieno accesso al telefono prima del sequestro; «John Doe» non è una sigla che un sistema generi da sé: è la formula con cui il diritto anglosassone indica chi non ha nome, e l'inferenza — dichiarata — è che chi configurò quel computer la digitò per non lasciare il proprio; gli operatori ingaggiati nel luglio 2019 a quella tradizione appartengono per lingua e formazione. Un dato di segno opposto va registrato con la stessa lealtà: la memoria del telefono reca anche un ripristino da backup del 2 novembre 2020 da un computer riferibile all'intestatario; l'inferenza resta dichiarata, col suo punto di rottura. Nel maggio 2026 la parte civile ha chiesto l'unico accertamento capace di dare un nome a quei due computer — il confronto dei registri di accoppiamento con i dispositivi in uso, nel quadrimestre decisivo, alla Direzione affari legali dell'impresa e agli uomini dell'Operazione Grey —: il Tribunale lo ha rigettato per irrilevanza. E l'uomo all'altro capo della chat autentica, Francesco Renda, compiutamente identificato dalla Guardia di Finanza — che le cronache e gli atti più recenti collocano in un'agenzia di intelligence romana rimasta a lungo nell'ombra —, non risulta sia mai stato sentito, neppure a sommarie informazioni.

28. 2020-2021 — I due binari e il rovesciamento. Acquisito il telefono il 5 novembre 2020, l'accertamento in contraddittorio è disposto subito, ma la copia integrale riuscirà solo nel luglio 2021: otto mesi consumati dalle contestazioni delle difese Eni sulla tecnologia di copia. Nel frattempo, corre un accertamento parallelo senza contraddittorio, e i due binari non differiscono solo per le garanzie ma per l'oggetto: a quello in contraddittorio, le chat del 2013; a quello senza, l'intero contenuto dell'iphone da dove sono estratte le chat nigeriane, compresa la chat Armanna Aya, ma non Armanna Renda, da cui nascerà l'accusa. Intanto, il 6 e il 20 ottobre 2020, la Banca d'Italia trasmette gli esiti delle unità di informazione finanziaria: le contabili depositate il 20 febbraio sono false, il conto non esiste. Dall'accertamento parallelo la Guardia di Finanza trae, il 14 gennaio 2021, una nota di centodue pagine che legge le chat e le telefonate di Armanna coi nigeriani di Fenog; **la chat depositata dalla difesa dell'impresa, agli atti dello stesso fascicolo da quasi un anno, non risulta sia mai stata usata per interrogare la copia.** Non è disponibile alcun verbale delle operazioni compiute dal PM che in effetti mancano al fascicolo. Incluso il verbale con le parole chiave utilizzate dalla Guardia di Finanza per estrarre le chat utilizzate per l'accusa ad Armanna, inclusa la chat Armanna Aya di cui si è detto. La qualificazione che chiude il cerchio — Armanna che avrebbe pagato i due testimoni di OPL 245 — sta nella bozza di annotazione che il pubblico ministero titolare trasmette il 19 febbraio 2021 ai due PM di OPL 245 intimando loro il deposito alla difesa Eni per impedire che un innocente, Eni, sia condannato OPL 245 da un dichiarante inattendibile che paga i testimoni; e la bozza ha un silenzio che la giudica: **in novantotto pagine costruite sul contenuto del telefono per dimostrare il pagamento dei testimoni, la chat depositata dalla difesa dell'impresa — quella da cui la tesi era entrata nell'ufficio, e che era falsa — non è menzionata mai: né la chat, né il conto, né l'intestataria.** Nove giorni dopo, la chat interna dell'ufficio registra la direzione ormai presa: «Dobbiamo arrestarli. Presto... Estratti conto mantovani. Ha pagato i testi nigeriani. Cosa vuoi di più» — gli estratti conto invocati erano quelli che le due unità di informazione finanziaria avevano già dichiarato falsi; una richiesta di custodia in carcere contro Armanna fu predisposta e fermata dalla procuratrice aggiunta. I due pubblici ministeri di OPL 245, ai quali la bozza viene girata perché la depositino, rifiutano, **e il 5 marzo 2021 mettono per iscritto le ragioni, nel merito — la polizia giudiziaria «non ha capito quale fosse l'oggetto delle discussioni» e «ha formulato ipotesi arbitrarie»:** il denaro di cui le chat parlano non era il prezzo di una testimonianza — e nel metodo: la bozza ha analizzato la corrispondenza fra l'imputato e il suo difensore, che l'articolo 103 del codice di rito sottrae a «ogni forma di controllo», e costituisce una di quelle «ingiustificate interferenze» in un dibattimento in fase conclusiva che l'ufficio ha il dovere di evitare; conclusione: «l'informe compendio di ipotesi ed errate ricostruzioni» è da respingere. E che cosa fosse, quel denaro, i due lo avevano letto nelle carte stesse: **nelle conversazioni sta scritto, per nome, «il file efcc» — Armanna che annuncia «la mia persona sta volando per vedere il file e consegnare quanto concordato»,** che lamenta di avere «consegnato 50.000 usd per niente», e Ayah che risponde: «Sei tu quello che ha richiesto un file» —; e che cosa fosse quel file Armanna lo aveva messo a verbale davanti allo stesso ufficio fin dal 13 luglio 2016: **un rapporto dell'EFCC, l'autorità anticorruzione nigeriana, «di un centinaio di pagine», con «una lista di persone con almeno una trentina di beneficiari» della tangente.;** e la

versione definitiva della stessa annotazione, trasmessa il 7 aprile 2021, **eliminerà dal testo e dall'indice il «pagamento dei testimoni», scrivendo invece che il «file» citato nelle conversazioni «sarebbe verosimilmente un documento dell'EFCC»**. Qui sta un paradosso che misura l'intera vicenda. L'Ufficio della Procura che di lì a poche settimane avrebbe visto cadere OPL 245 per difetto di prova, aveva sotto gli occhi, o comunque l'aveva il Sostituto Procuratore che indagava il "complotto" la traccia di un documento che, se autentico, era la prova mancante della distribuzione della tangente; se falso, provava un mercato di prove inesistenti, da accertare comunque. **In entrambi i casi l'atto dovuto era cercare: sentire Armanca sul file, chiedere all'autorità nigeriana**. Non risulta compiuto alcun atto in nessuna delle due direzioni; il pubblico ministero titolare, interrogato il 23 settembre 2021, dirà: «non si tratta, in questa sede, di stabilire se i testi fossero stati effettivamente pagati ... non ho fatto nessun capo d'incolpazione per 319 ter ... volutamente»; aveva predisposto una richiesta di misura cautelare in carte, impedita dal Procuratore Aggiunto Pedio; nessuno pone al PM la domanda sulle ragioni per cui non abbia agito di concerto con i PM che reggevano l'accusa nel processo, bensì in direzione contraria, chiaramente finalizzata a formulare accuse ai colleghi. Si era scambiato per il prezzo di una corruzione ciò che le carte descrivevano come il prezzo di una prova; e l'unico uso che di quelle conversazioni si fece restò quello consegnato dal General Counsel il 23 gennaio 2020: **contro l'accusatore**. Dodici giorni dopo la risposta del Tribunale non informato: l'assoluzione. Poi la sequenza si stringe: il 5 novembre 2021 il consulente dell'accertamento in contraddittorio deposita la relazione che accerta alterazioni selettive sulle sole chat del 2013, senza un autore né un metodo ricostruibile — non emerge con la dovuta evidenza che fra le macchine con pieno accesso al telefono di Armanca ce n'erano due senza nome, e all'intestatario quell'alterazione non offriva alcun vantaggio, in ragione della assoluta irrilevanza processuale di chat anteriori di un anno alle Accuse e quindi per forza di cose inidonee a dar la prova di una pronessa finalizzata alla ritrattazione, né al suo opposto —; **il 10 novembre, cinque giorni dopo, Armanca — il principale accusatore dei vertici — è iscritto per calunnia**; il 10 dicembre 2021, un mese dopo, le posizioni dei vertici sono stralciate e avviate all'archiviazione. In cinque settimane, accusatore e accusati si scambiano i ruoli, sulla base di un corpus tecnico che il consulente stesso non attribuiva a nessuno.

29. 2021 — La prova regina. Su che cosa l'assoluzione di OPL 245 poggiò, per la parte che qui interessa, va detto con precisione, perché il cerchio si chiude nel punto più esatto. Per negare attendibilità all'accusatore, la sentenza del 17 marzo 2021 scrive che «i motivi a fondamento delle esternazioni accusatorie di Armanca emergono in maniera inconfutabile dal video di cui si è parlato»: il video, cioè, del 28 luglio 2014 — la registrazione fatta all'insaputa di Armanca, che Amara dichiara di aver eseguito su richiesta di un alto dirigente dell'impresa «per ricattare Armanca» (paragrafo 13). Il Tribunale che il 5 febbraio 2020 aveva rifiutato di sentire Amara — l'uomo che quella scena l'aveva organizzata e vissuta e quindi meglio di chiunque avrebbe potuto descriverla — fondò dunque l'inattendibilità dell'accusatore, «in maniera inconfutabile», sul filmato che di quella scena era il prodotto, assumendone lo scopo senza poter interrogare l'autore. La prova regina dell'inattendibilità fu un video fabbricato dal perno della prima corrente, e il suo contesto non fu mai esplorato nel contraddittorio di quell'aula.

30. 2021-2026 — Il doppio uso dello stesso corpus. Parte del materiale estratto dal telefono di Armanna è stata: a Brescia, così decisiva che il rifiuto di depositarla alle difese Eni — il rifiuto messo per iscritto nella nota del 5 marzo 2021 — fu contestato come reato ai due pubblici ministeri di OPL 245: processati e condannati in due gradi, fino all'assoluzione della Cassazione del 18 giugno 2026, «perché il fatto non sussiste»; a Milano, così univoco da fondare l'incriminazione dell'accusatore e l'archiviazione degli accusati. Per lo Stato italiano lo stesso corpus è stato, in una sede, tanto prezioso che negarlo alla difesa dell'impresa costituiva delitto e, nell'altra, tanto solido da rovesciare il processo a favore dell'impresa: l'unica costante, nei due usi opposti (paragrafi 24-28), è il beneficiario. E le conseguenze di carriera si sono prodotte prima della parola della Cassazione: l'8 maggio 2024 il Consiglio superiore della magistratura nega a De Pasquale la conferma nelle funzioni semidirettive; il quadro organizzativo della Procura lo registra non più al vertice del Terzo Dipartimento — l'unità degli affari internazionali che aveva costruito OPL 245, quella di cui la raccomandazione 15(b) della Fase 4 chiedeva all'Italia di assicurare la titolarità dei casi di corruzione internazionale — ma fra i sostituti, in «assegnazione provvisoria». Quando la parola arriva — il fatto non sussiste — nessuna di quelle conseguenze risulta rimossa. Nel paese che ha processato la propria impresa di Stato per corruzione internazionale, i soli magistrati processati per il modo in cui hanno esercitato l'azione penale sono quelli che l'accusa l'avevano sostenuta. Qualunque pubblico ministero italiano che domani si trovi a valutare un'indagine sgradita all'impresa di Stato conosce questa storia: non serve impartire ordini, quando l'esempio è stato reso pubblico. Risulta da notizie di stampa che il dott. De Pasquale, dopo la notizia dell'assoluzione, ha lasciato la magistratura.

31. 2023 — L'organigramma. Un dato strutturale, registrato senza commento oltre il necessario. Il 9 maggio 2023 ha lasciato il comando generale della Guardia di Finanza — il corpo le cui articolazioni milanesi conducevano le indagini di questa storia — il generale che lo teneva dal maggio 2019. Il giorno successivo, 10 maggio 2023, l'assemblea degli azionisti di Eni lo ha nominato Presidente della società: un uomo il cui nome figura al numero 65 tra quelli fatti da Amara nei verbali segreti su Ungheria. La nomina è un atto pubblico dell'azionista, cioè dello Stato. La circolarità tra l'apparato che indaga e l'impresa indagata, al livello di vertice, non è un'inferenza di chi scrive: è un organigramma.

32. Il difensore-istituzione. Accanto all'organigramma sta un calendario, che la parte civile ha messo a verbale nella propria replica dibattimentale e che qui si riporta con le stesse cautele: nessuno degli incarichi che seguono, preso da sé, è illegittimo, e non è in discussione l'onore di chi li ricopre; è la loro somma a produrre ciò che il diritto italiano chiama **apparenza di conflitto di interessi, e impone di dichiarare**. La professoressa Paola Severino, già Ministro della Giustizia e autrice della legge anticorruzione del 2012, è da sempre il difensore dell'amministratore delegato di Eni nel processo OPL 245. Negli anni 2018-2020 — il pieno dei fatti descritti in questo atto, mentre il suo assistito era imputato e poi indagato per i gravissimi fatti del "complotto" — è stata Rappresentante Speciale per la lotta alla corruzione dell'OSCE. Nel settembre 2021, sei mesi dopo l'assoluzione di primo grado, è nominata Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione — l'istituzione che forma i dirigenti dello Stato, anche all'etica pubblica e alla prevenzione della corruzione —; nel giugno 2022, componente del Comitato tecnico-scientifico

dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale — la materia stessa di cui questo atto descrive l'abuso privato —. L'11 luglio 2025 la parte civile ha chiesto alla Scuola, con istanza di accesso civico, copia delle dichiarazioni di conflitto rese dal suo Presidente: la risposta è stata un diniego. Il 4 luglio 2026 — sedici giorni dopo il «fatto non sussiste» della Cassazione — la professoressa ha rimesso l'incarico alla Scuola, adducendo circostanze personali sopravvenute; nove giorni dopo, il 13 luglio, la sua voce apriva l'udienza di discussione del processo in corso: riaffermò il quadro del 2021, e sul resto tacque. E il nome di quel difensore sta anche dentro gli atti: nel verbale del 2 dicembre 2019, riportato al paragrafo 25, l'affermazione — de relato, mai verificata, mai investigata — che al presidente del collegio di OPL 245 «Diodà e Severino avevano accesso». Questo atto ripete il registro: non assume quella dichiarazione per vera. Constata ciò che non dipende da essa: che la domanda sull'accesso al giudice fu dichiarata estranea dal giudice stesso, che non denunciò l'eventuale calunnia subita e l'ipotesi di reato potenziale archiviata in giorni dalla sede competente; e che, per l'apparenza di conflitto, la richiesta di ostensione delle dichiarazioni dovute ha ricevuto un diniego. Negli anni in cui l'impresa di Stato era processata per corruzione internazionale, la difesa del suo vertice e la rappresentanza internazionale dell'Italia nella lotta alla corruzione hanno coinciso nella stessa persona: se il Working Group cercasse un archetipo della situazione che l'articolo 5 teme — l'identità delle persone coinvolte che grava sull'applicazione della legge penale — difficilmente ne troverebbe uno più nitido. Quando quella voce si alza in aula, non si alza soltanto un difensore: si alza, o appare alzarsi, lo Stato.

33. 2024-2025 — La scoperta, e il silenzio sulla denuncia. Nell'autunno del 2024, con l'emersione pubblica dell'indagine milanese sull'agenzia Equalize, la stampa riferì di conversazioni intercettate — captate tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 — in cui uomini dell'agenzia parlavano delle vicende dello «zerbino», di Descalzi, di Speroni, di un'indagine che sarebbe stata pilotata e altro. Per chi conosceva gli atti il riferimento era trasparente: quelle conversazioni parevano l'anello mancante della catena — chi aveva fabbricato i falsi del 2020. **Il 17 dicembre 2024 il denunciante depositò una denuncia al Procuratore della Repubblica di Milano, ai pubblici ministeri del procedimento Equalize e alla Direzione distrettuale antimafia, nella quale, tra l'altro, metteva a confronto documentale la chat contraffatta consegnata alla Procura nel febbraio 2020 e la chat autentica da cui il suo contenuto era stato ricavato (paragrafo 27).** Nel giro di pochi giorni la notizia scomparve dalla stampa. Della denuncia non si è saputo più nulla: per quanto è dato conoscere al denunciante, non risulta in alcun fascicolo, e non risulta che ne sia seguito alcun atto di indagine. L'avviso di conclusione delle indagini del procedimento Equalize, quando arrivò, portava — per la parte che qui rileva — soltanto fatti dal 2021 in avanti. Sei mesi e mezzo dopo, l'annotazione della Guardia di Finanza del 4 luglio 2025 avrebbe riscontrato la sostanza di quel confronto tra le due chat, senza citarlo; e alle pagine 130-132 avrebbe lasciato aperte tre ipotesi alternative sulla mano che fabbricò i falsi, con l'indicazione di proseguire le indagini — due delle ipotesi portano in sé un vizio logico che l'annotazione conosce: attribuire i falsi ad Amara o ad Armanna significa attribuire a chi ne sarebbe stato accusato la consegna all'impresa della prova per accusarlo. Le tre ipotesi paiono una concessione di fair play a chi, come la Procura di Milano, con il Sostituto Storari, aveva sostenuto, a Brescia da testimone, che l'artefice dei falsi e della loro deposizione sotto lo zerbino del

General Counsel di Eni, fosse Armanna, senza, peraltro, alcuna indagine. Non risulta, a oggi, che alcuna indagine sia più stata eseguita. Anzi, la richiesta di archiviazione dell'avv. Speroni per presunta mancanza di prova del dolo, se accolta dal GIP, segnerebbe la fine di ogni indagine. Anche per i PM che l'hanno formulata è ovvio che i documenti siano falsi e le dichiarazioni rese da Speroni al Procuratore Greco era del tutto mendaci sull'origine dei documenti.

34. 2026 — La risposta dell'ordinamento. Ciò che la denuncia del dicembre 2024 chiedeva di accertare è in parte emerso — ma per altra via, e con esiti che misurano il costo del tempo perduto. Su delega dei pubblici ministeri, la Guardia di Finanza ha depositato il 4 luglio 2025 l'annotazione di centotrentasei pagine più volte citata; il 23 luglio 2025 sono state delegate nuove indagini; sono seguiti gli interrogatori di uomini di Equalize, tra i quali Calamucci e Gallo. Ne è emersa una doppia fase: una prima operazione — «Grey», affidata ai consulenti internazionali — attiva dal luglio 2019; e i rapporti con Equalize, che gli stessi atti collocano «non prima» del 1° settembre 2021, con un primo incontro «presso gli uffici di Dentons». La richiesta di archiviazione del 19 marzo 2026 nel procedimento sui falsi, tuttavia, non menziona mai l'operazione Grey, né Carr, né i fatti di quel biennio che le stesse indagini avevano accertato: l'arco temporale dal luglio 2019 al settembre 2021 è assente da ogni valutazione. La medesima richiesta dà atto che le intercettazioni del 2022-2023 sulle vicende dello «zerbino» «potrebbero far ritenere un ruolo di Equalize nel confezionamento degli anonimi portati da Speroni in Procura», ma le dichiara «di quantomeno dubbia utilizzabilità processuale» ai sensi dell'articolo 270 del codice di procedura penale, come interpretato dalle Sezioni Unite della Cassazione (28 novembre 2019, n. 51); e conclude che «gli approfondimenti eseguiti non hanno consentito di risalire al creatore di tali documenti» — conclusione che poggia anche su due successive annotazioni della Guardia di Finanza, n. 601747 del 3 ottobre 2025 e n. 747142 del 3 dicembre 2025, nessuna delle quali è stata ostesa alla persona offesa o alla parte civile, né figura nell'indice ufficiale del fascicolo. Se fossero inutilizzabili le intercettazioni, certamente sono utilizzabili i verbali delle dichiarazioni quasi confessorie rese dai due di Equalize. Il cerchio si chiude su sé stesso: l'unico materiale che indicherebbe gli autori del falso è oggi processualmente inservibile, perché l'indagine sull'origine delle carte non fu svolta nel 2020, nel procedimento suo proprio, quando le tracce erano fresche. Il ritardo non ha soltanto differito l'accertamento: lo ha reso impossibile.

35. Le dieci omissioni. Il censimento promesso al paragrafo 11 si chiude contando le assenze, e ogni assenza è documentale. Prima: non risulta indagine su chi costruì e fece depositare la calunnia del 2017 mentre essa operava, malgrado Amara nei suoi verbali aveva parlato di riunioni ad altissimo livello per decidere l'utilizzabilità successiva della email di Armanna anche al CSM contro De Pasquale. Seconda: non risulta avviso né ai PM De Pasquale e Spadaro né al Tribunale di OPL 245, né indagine successiva sul mancato avviso, per la notizia del 23 gennaio 2020 che toccava da vicino la genuinità del teste che sarebbe stato sentito sei giorni dopo dal Tribunale. Terza: non risulta indagine sui settantasei secondi, in cui furono aperti e chiusi i file degli interrogatori di Amara e la camera di consiglio in cui il Presidente avrebbe dovuto decidere l'istanza di sentire lo stesso Amara che con la conoscenza dei verbali avrebbe potuto appurare con certezza essere lui, né perizia tempestiva sulla circolazione dei verbali segreti dopo il 17 febbraio quando risultò in modo flagrante che i verbali erano in circolazione. Quarta: non risulta confronto tra la

chat falsa e la chat vera per quasi quattro anni, finché non lo fece un privato. Quinta: non risulta che la copia del telefono sia mai stata interrogata con la chiave che l'ufficio aveva in mano dal febbraio 2020 — la chat depositata e il suo allegato tecnico; l'accertamento però sembra mirato su chat rilevanti per l'ipotesi corruttiva fatta dal General Counsel e utilizzate per l'esercizio di composizione della falsa mail. Sesta: non risulta l'esito delle deleghe del 23 luglio 2025, e le due annotazioni che vi hanno fatto seguito non sono state ostese. Settima: non risulta acquisizione dei dispositivi del General Counsel per il periodo decisivo 2019-2020; l'accertamento sui registri di accoppiamento, chiesto dalla parte civile, è stato rigettato per irrilevanza. Ottava: non risulta che l'uomo all'altro capo della chat autentica, Francesco Renda, pur compiutamente identificato, sia mai stato sentito; di lui si sa da notizie di stampa che appartenesse all'apparato pubblico della Difesa e a un'agenzia parallela a Equalize. Nona: la denuncia del 17 dicembre 2024 — che indicava nelle intercettazioni Equalize l'anello mancante e produceva il confronto documentale tra chat autentica e chat contraffatta — non risulta iscritta, né assegnata, né seguita da alcun atto di indagine conoscibile. I PM dell'indagine del 2025 hanno proceduto di iniziativa propria. I PM dell'indagine Equalize, invece, che hanno nel fascicolo le intercettazioni del 2022, rese pubbliche nell'autunno del 20'24, non hanno formulato capi d'imputazione su quei fatti; Decima: i fatti dell'operazione Grey — dal luglio 2019 al settembre 2021 — pur accertati dagli stessi inquirenti nell'annotazione del 4 luglio 2025, cinque anni dopo i fatti, e negli interrogatori che ne sono seguiti, non sono confluiti né in un'imputazione né nella richiesta di archiviazione sui falsi, che non nomina mai quell'operazione né i suoi esecutori: un biennio dell'ingerenza - **il più importante, il periodo 2019-2021** - è assente da ogni provvedimento e da ogni approfondimento d'indagine che sia in corso. Ventitré momenti, dieci omissioni convergenti, una direzione. Un ordinamento può sbagliare una volta, per caso; può sbagliare due volte, per sciatteria. Dieci omissioni convergenti, in dodici anni, tutte nello stesso verso e tutte a vantaggio del medesimo soggetto, non descrivono un caso: descrivono una condizione — quella che l'articolo 5 della Convenzione vieta.

Parte IV — La risposta dello Stato e il metro della Fase 4

36. I tre fattori, riletti sui fatti. L'articolo 5 vieta che l'azione penale sia influenzata dall'interesse economico nazionale, dalle relazioni con un altro Stato, dall'identità delle persone coinvolte. Il lettore che abbia seguito i ventitré momenti può ora rileggere i tre fattori sui fatti. L'interesse economico nazionale: l'azionista di controllo dell'impresa imputata era lo Stato, e il capo del suo Governo qualificò davanti alle Camere la pubblicità dell'indagine come minaccia al paese, mentre il tavolo politico che decideva le nomine delle partecipate è descritto negli atti e nelle deposizioni (paragrafi 13, 31, 32). L'identità delle persone coinvolte: l'amministratore delegato di nomina governativa, riconfermato tre volte da imputato; il generale del corpo indagante divenuto presidente dell'impresa; il difensore del vertice che rappresentava l'Italia nella lotta alla corruzione. Le condotte degli apparati: le posizioni dei vertici, iscritti nel luglio 2019, stralciate e avviate all'archiviazione un mese dopo l'incriminazione del loro principale accusatore (paragrafo 28) — e di

quell'iscrizione le difese degli stessi vertici diranno in aula, il 13 luglio 2026: «c'è stata l'iscrizione ma non l'hanno indagato... non hanno compiuto attività investigative» —; l'istanza di riunire i tre processi connessi rigettata, sicché ogni giudice vede un frammento e nessuno l'insieme; la richiesta di archiviazione del General Counsel malgrado falsità e inattendibilità giudizialmente dichiarate; l'ordinanza del 21 maggio 2026 che dichiara irrilevante il materiale della seconda corrente; la requisitoria del 25 giugno 2026 che chiede la condanna dei soli esecutori della prima. E il paradosso terminale: le prove false e i dossier erano diretti contro Armanca, Amara e Mazzagatti — tre dei quattro imputati di cui è stata chiesta la condanna sono esattamente le tre persone su cui l'apparato aveva commissionato le due diligence —; si chiede, in altri termini, la condanna dei bersagli della fabbrica, mentre per la fabbrica si chiede l'archiviazione. Gli imputati possono essere tutti colpevoli dei fatti loro contestati: questo atto non lo discute, e attende la sentenza. Ma un ordinamento che processa i bersagli delle prove false e archivia i fabbricanti non sta applicando la legge con l'indifferenza che l'articolo 5 esige: sta scegliendo, e la scelta ha sempre lo stesso verso.

37. Il metro della Fase 4. Il Working Group ha già valutato una parte di questa materia, e questo atto glielo ricorda con rispetto. Il rapporto di Fase 4 sull'Italia (13 ottobre 2022) scriveva: «There is no indication that Art. 5 factors have influenced foreign bribery investigations and prosecutions in Italy»; e, sul processo ai due pubblici ministeri, che non si trattava di «a case of executive governmental interference» e che «this process has yet to run its course». Il corso si è compiuto: il fatto non sussiste. La valutazione del 2022 fu resa senza conoscere l'Operazione Grey, che lo Stato stesso ha disvelato solo il 4 luglio 2025; senza l'identità tra la chat falsa e la chat vera; senza i settantasei secondi; senza l'imputazione di Potenza sulla vendita della funzione giudiziaria; senza la requisitoria del 25 giugno 2026. E un dato specifico tocca il monitoraggio in corso: la raccomandazione 15(b) chiedeva all'Italia di assicurare che il Terzo Dipartimento della Procura di Milano continuasse a essere titolare dei casi di corruzione internazionale; il 10 ottobre 2024 il Working Group l'ha registrata come pienamente attuata, sulla base della relazione trasmessa dall'Italia il 1° luglio 2024 — sette settimane dopo che il magistrato che dirigeva quell'unità ne aveva lasciato la direzione, per gli esiti descritti al paragrafo 30. Non risulta che quella relazione ne desse conto. L'aggiornamento di quei giudizi non è una concessione che si chiede al Working Group: è la conseguenza dei suoi stessi criteri.

38. La domanda. Resta l'esito, e va guardato per intero, perché è l'esito politico di un decennio. L'indagine sui vertici dell'impresa di Stato: rovesciata, e archiviata. I pubblici ministeri che l'accusa l'avevano condotta: processati per cinque anni, per un fatto che non sussiste, con le carriere segnate. Il loro principale dichiarante: incriminato sulla base di un corpus senza autore. L'unica parte civile: distrutta professionalmente, indagata, perquisita. L'impresa: assolta, mai più toccata, e oggi imputata-ente soltanto in uno stralcio che non riguarda il processo target. Il generale che comandava il corpo indagante: presidente dell'impresa. Il difensore del vertice: presidente della scuola dei funzionari dello Stato, fino a sedici giorni dopo la Cassazione. I media nazionali: muti sul processo in corso, come già — in parte documentata, per gli anni 2015-2016 — comprati, quando serviva accreditare il complotto. Se una parola esiste per un insieme così — l'apparato che indaga allineato, pezzo dopo pezzo, all'interesse dell'impresa dello Stato — è la parola cattura. Questo atto non la

pronuncia come conclusione: la consegna come domanda. Rispondere se lo Stato italiano abbia mantenuto, in questo caso, l'indipendenza che l'articolo 5 esige è esattamente il compito per cui il Working Group esiste.

Parte V — Il denunciante

39. Perché questa Parte esiste. Questa Parte documenta ciò che è accaduto a chi scrive. Non è un'appendice personale: l'articolo 5 protegge l'azione penale dalle influenze vietate, e la sorte di chi quell'azione ha cercato di attivare — l'unica parte privata che in giudizio chiede conto a Eni di questa storia — è essa stessa un dato di misura. Il lettore applichi il metodo dell'atto: le date sono calendario depositato; il nesso è inferenza, dichiarata; la ripetizione della direzione è il fatto. Per trent'anni chi scrive ha esercitato la professione penale in Italia ai massimi livelli, senza un'indagine né una contestazione.

40. La sequenza. Il dibattimento del processo sul «complotto» si apre il 30 maggio 2024, con chi scrive unica parte civile contro Eni; il 10 giugno il Tribunale ammette le prove. Tre settimane dopo l'apertura — il 23 giugno 2024 — il suo maggior cliente da venticinque anni, dal quale proveniva circa il novanta per cento del fatturato dello studio, deposita alla Procura di Milano una denuncia penale contro di lui, per fatti risalenti; alla denuncia non segue, per un mese, alcuna revoca: lo studio resta al lavoro, ignaro, sul processo più delicato del cliente. Il 23 luglio 2024 chi scrive comunica a Eni, via posta certificata, la prossima azione civile contro i due difensori che nel 2017 avevano depositato la mail calunniosa: un'azione suscettibile di risalire ai vertici. Il giorno dopo, 24 luglio, il cliente revoca con effetto immediato tutti gli incarichi, senza preavviso né motivazione; entro fine mese arriva il rifiuto di pagare quattro mesi di lavoro; anche il secondo cliente dello studio è perduto in pochi giorni. Insieme componevano il 95% del fatturato professionale. In sette giorni, lo studio è distrutto. Il grilletto della revoca non è la denuncia, rimasta silente per un mese: è la comunicazione a Eni — questa è inferenza, dichiarata, e fondata sull'inerzia del mese precedente. Tra Eni e il cliente ci sono interconnessioni industriali e politiche di rilievo. Entrambe, ad esempio, sono impegnate in una sempre più pressante azione di lobbying sul Governo per impedire l'emanazione di norme restrittive sull'uso dei Pfas. Piani industriali di rilievo pubblico, la costruzione a Brindisi di un grande impianto per la produzione di batterie elettriche da parte di Versalis, controllata di Eni, sono di grande valore strategico per Syensqo che produce componenti per batterie elettriche. Si tratta di investimento pubblico di miliardi, attualmente oggetto di intensa attività del Governo. Il seguito scandisce il calendario processuale: il 29 maggio 2025 la difesa di parte civile conduce un controesame vincente su un dirigente Eni; l'11 giugno arriva la seconda denuncia-querela — tentata estorsione — costruita su una clausola dk asserita minaccia che nella memoria invocata non esiste, con settantasei pagine di omissis; a fine novembre 2025 — depositate da chi scrive tre denunce-querelle che chiedevano di indagare il movente dell'operazione — la Guardia di Finanza esegue nella sua casa e nel suo studio una perquisizione con sequestro, su un'imputazione che contesta fatture per «prestazioni legali non svolte», per un quarto di secolo di lavoro. Il 24 ottobre 2025, un mese prima della perquisizione, chi scrive, attualmente indagato dalla Procura di Milano per presunti delitti di una carriera

professionale di specchiata moralità e competenza, aveva chiesto la cancellazione dall'Albo cui era iscritto da trentotto anni.

41. La misura. Contro questa sequenza chi scrive non ha opposto interviste: ha depositato atti — denunce, querele ed esposti, tutti con data e numero, verificabili. Un solo dato va trattenuto, perché appartiene alla Parte III più che a questa: il primo di quegli atti, il 17 dicembre 2024, segnalò per primo l'identità tra la chat falsa e la chat vera — la tesi che l'annotazione della Guardia di Finanza avrebbe fatto propria sei mesi e mezzo dopo, senza citarla (paragrafi 27 e 33). Due assenze chiudono il quadro, e si registrano con la formula dovuta: non risulta che alcuna di quelle denunce abbia prodotto, a oggi, un'iscrizione; non risulta che alcuno dei loro contenuti sia stato smentito nel merito, in alcuna sede. Trent'anni senza nulla; poi tutto, e tutto insieme, nei giorni dell'apertura del dibattimento e nelle ventiquattro ore successive a una comunicazione a Eni. Chi scrive non chiede al Working Group di credergli: chiede di far verificare se nel paese della Convenzione l'unica parte privata schierata in giudizio contro l'impresa di Stato potesse essere distrutta professionalmente, indagata e perquisita, nell'ordine e nei tempi documentati, senza che questo dica nulla sulle condizioni in cui in Italia si processa la corruzione internazionale.

Parte VI — La sede, il calendario, le richieste

42. La sede e il calendario. Il 9 giugno 2025 tre organizzazioni non governative hanno depositato al Working Group una denuncia formale sull'interferenza politica nel caso OPL 245 — sessanta segnali d'allarme nella prima versione, quarantanove in quella emendata del 7 luglio 2025 —; il Working Group ha assunto l'impegno di esaminare la questione una volta concluso il processo ai magistrati; il 18 giugno 2026 la Cassazione lo ha concluso; il 23 giugno 2026 le organizzazioni hanno dichiarato: «We will now hold the Working Group to its undertaking». Questa denuncia si affianca a quella, autonoma e non coordinata, e aggiunge ciò che solo una parte interna poteva portare: la mappa dello Stato dentro la storia; la seconda corrente; l'identità tra le due chat; i settantasei secondi; il doppio uso dello stesso corpus; la sorte dell'unica parte civile. Il calendario rende l'esame non solo possibile ma dovuto ora: nell'ottobre 2026 l'Italia deve riferire per iscritto al Working Group sull'attuazione delle raccomandazioni della Fase 4; entro la fine del 2026 è attesa la sentenza di primo grado del processo sul «complotto», e chi scrive si impegna a trasmettere al Working Group, all'esito, una integrazione che dia conto della decisione, qualunque essa sia. La sentenza dirà dei reati degli imputati; non potrà dire — perché nessun processo italiano lo ha per oggetto — delle condizioni in cui il processo OPL 245 si è svolto, né della seconda corrente, né della risposta dello Stato. Per questo esiste l'articolo 5, e per questo esiste il Working Group. Nulla di tutto questo viaggia di nascosto: la presentazione del presente atto è stata preannunciata al Tribunale di Milano, in udienza pubblica, nella replica finale della parte civile.

43. Prima richiesta. Che il Working Group includa i fatti qui denunciati nell'esame che si è impegnato a svolgere sull'interferenza nel caso OPL 245, valutando la condotta dell'Italia alla luce dell'articolo 5 in tutte e tre le sue componenti, e alla luce del criterio per cui l'indipendenza dell'azione penale si misura anche su ciò che lo Stato omette di indagare.

44. Seconda richiesta: le dieci domande. Che, nel ciclo di monitoraggio in corso, siano poste all'Italia domande specifiche e verificabili, delle quali si suggerisce l'elenco. a) Quale indagine sia mai stata aperta sull'accesso ai nove verbali segreti nei settantasei secondi della camera di consiglio del 5 febbraio 2020, e con quale esito. b) Quale istruttoria abbia svolto la sede alla quale, il 4 febbraio 2020, furono trasmessi gli atti sulle dichiarazioni relative al collegio di OPL 245, e per quale ragione il dichiarante non risulti esservi mai stato sentito. c) Quale sia stata la sorte della denuncia depositata dal denunciante il 17 dicembre 2024 al Procuratore della Repubblica di Milano, ai pubblici ministeri del procedimento Equalize e alla Direzione distrettuale antimafia: se sia stata iscritta, a chi assegnata, e quali atti ne siano seguiti. d) Per quale ragione la notizia di inquinamento probatorio riferita il 23 gennaio 2020 non raggiunse i pubblici ministeri d'udienza né il Tribunale di OPL 245, e se su quel silenzio sia mai stata svolta una verifica. e) Per quale ragione la richiesta di archiviazione del 19 marzo 2026 non menzioni l'operazione Grey né i fornitori che la eseguirono, così lasciando fuori dal perimetro di ogni valutazione giudiziale l'arco temporale dal luglio 2019 al settembre 2021. f) Quale seguito abbiano avuto le tre ipotesi di paternità dei falsi lasciate aperte dall'annotazione del 4 luglio 2025, che cosa abbiano accertato le deleghe del 23 luglio 2025, e quale sia il contenuto delle annotazioni n. 601747 del 3 ottobre 2025 e n. 747142 del 3 dicembre 2025, richiamate negli atti ma mai rese disponibili. g) Se l'esito dell'opposizione all'archiviazione del General Counsel sarà comunicato al Working Group; se l'accertamento sui registri di accoppiamento del telefono — l'unico capace di dare un nome al canale dell'accesso anticipato — sia stato disposto; e se copia dei dispositivi in uso al General Counsel nel periodo 2019-2020 sia stata acquisita e analizzata. h) Se l'ordinamento italiano ritenga compatibile con la Convenzione la sequenza documentata nella Parte V. i) Se il Governo, azionista dell'impresa rinviata a giudizio quale ente nello stralcio n. 11830/2026, intenda riferirne al Working Group, e con quali effetti sugli assetti di controllo. l) Con quali misure l'Italia intenda assicurare che il Terzo Dipartimento della Procura di Milano resti effettivamente titolare dei casi di corruzione internazionale: è ciò che la raccomandazione 15(b) le chiedeva, e che il Working Group ha registrato come pienamente attuato il 10 ottobre 2024.

45. Terza richiesta. Chi scrive si dichiara a disposizione per essere ascoltato dal Working Group o dal Segretariato, nelle forme che saranno ritenute opportune, e per mettere a disposizione ogni documento citato in questo atto — verbali, provvedimenti, annotazioni, atti di parte — con indice ragionato. Ogni affermazione qui contenuta è ancorata a una fonte identificata; l'elenco delle fonti, con la loro collocazione processuale, è pronto per la trasmissione, e nessun segreto investigativo vi osta. Il primo dei documenti offerti è la ricognizione istruttoria del capo A — l'associazione per delinquere della prima corrente —, depositata al Tribunale: la ricostruzione integrale, fonte per fonte, della storia che questo atto ha riassunto.

46. Quarta richiesta. Che il Working Group segua la sentenza attesa entro la fine del 2026 e la successiva condotta dello Stato italiano — impugnazioni, esecuzione, seguiti investigativi sulla seconda corrente — come banco di prova dell'articolo 5; e che consideri la sequenza subita dall'unica parte civile costituita contro l'impresa di Stato come oggetto autonomo di attenzione nelle interlocuzioni con le autorità italiane: non per proteggere una persona, ma per proteggere la possibilità stessa che, in un paese della Convenzione, qualcuno possa ancora permettersi di accusare in giudizio l'impresa di Stato.

Parte VII — Chiusa

47. L'immagine si chiude. Il processo OPL 245 è scorso in superficie per tre anni, davanti al mondo; le due correnti hanno lavorato sotto, per dieci; e attorno a entrambe ha lavorato ciò che questo atto ha documentato parte per parte: uffici, apparati e carriere dello Stato. Lo Stato italiano ha dimostrato, nei suoi frammenti migliori, di saper vedere: otto magistrati di Siracusa che denunciano per iscritto il proprio ufficio; una polizia giudiziaria che scrive centotrentasei pagine e lascia aperte le piste vere; un'accusa che a Potenza scrive «stabilmente vendeva»; due pubblici ministeri che rifiutano «l'informe compendio»; un giudice che dichiara falsi i documenti e inattendibile il narrato; una Cassazione che dice «il fatto non sussiste» e libera due innocenti. Ma ogni frammento è rimasto frammento: l'ordinamento non ha mai voluto guardare il fiume intero, e ogni volta che l'insieme minacciava di comporsi — una riunione di processi, un'indagine sui settantasei secondi, un confronto tra due chat, un seguito alle piste aperte, una denuncia che chiudeva il cerchio — la composizione è stata negata, rinviata, archiviata.

48. Il compito. Il Working Group non è chiamato a sostituirsi ai giudici italiani, e questo atto non glielo chiede. È chiamato a fare ciò per cui l'articolo 5 lo ha istituito custode: chiedere allo Stato italiano di guardare l'insieme, e di rispondere. Le domande sono scritte al paragrafo 44; i documenti esistono; le date sono calendario. Chi scrive ha imparato, in dodici anni dentro questa storia, che ogni sua parte, presa da sola, può essere spiegata; è l'insieme che non può esserlo — se non in un modo. Verificare se quel modo sia la verità non spetta più a chi scrive: spetta, ora, al Working Group.

Milano, 26 agosto 2026

Firmato digitalmente da: Luca
Santa Maria
Data: 26/08/2026 18:46:39

Avv. Luca Santa Maria
già difensore nel procedimento OPL 245 (2014-2017), parte civile nel
procedimento n. 4659/2023 R.G.N.R. — n. 643/2024 R.G. dib., Tribunale di
Milano
(denuncia OCSE — v49)

Nota sui testi

Questa denuncia esiste in due testi integrali, italiano e inglese, con numerazione identica dei quarantotto paragrafi e identica partizione in sette Parti. Il testo inglese è il testo operativo davanti al Working Group, essendo l'inglese e il francese le lingue ufficiali dell'Organizzazione. Il testo italiano è l'originale ed è allegato alla denuncia. Gli allegati sono atti giudiziari italiani: sono prodotti in italiano, con indice bilingue che ne dà per ciascuno una descrizione di una riga in inglese. Ove sia in discussione il senso di una citazione tratta da un atto giudiziario italiano, prevale il testo italiano, essendo la resa inglese una traduzione e non la fonte.

Recapiti

Avv. Luca Santa Maria — Foro di Milano, Italia · posta elettronica
lsm@whitecollarcrimes.it · sito whitecollarcrimes.it. La corrispondenza è
gradita in italiano, inglese o francese. Chi scrive è disponibile a essere sentito

di persona a Parigi, o in collegamento video, in ogni momento che convenga al Working Group o al Segretariato.

Indice degli allegati

Gli allegati sono elencati nell'Indice degli allegati che accompagna questa denuncia, in otto sezioni, da A ad H, ciascun allegato recando un numero e una descrizione di una riga in italiano e in inglese. Gli allegati sono trasmessi in cartella elettronica numerata e, su richiesta, in copia cartacea.

Indice degli allegati

Index of annexes — proceedings before the OECD Working Group on Bribery. Denuncia ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione OCSE — DEN-OCSE-LSM-2026/09.

Gli allegati sono atti giudiziari italiani, prodotti in italiano. Ciascuno reca un numero, una descrizione di una riga in italiano e la corrispondente descrizione in inglese. Sono trasmessi in cartella elettronica numerata e, su richiesta, in copia cartacea. Ove sia in discussione il senso di una citazione, prevale il testo italiano dell'atto, essendo la resa inglese una traduzione e non la fonte.

Il segno ★ indica i documenti trasmessi insieme a questa denuncia. Gli altri sono a disposizione del Segretariato su richiesta, e possono essere trasmessi entro ventiquattro ore.

★ marks the documents transmitted together with this complaint. The remainder are held at the Secretariat's disposal and can be transmitted within twenty-four hours.

A — Il processo OPL 245 (il processo target)

A.1 Sentenza del Tribunale di Milano, VII Sezione penale, 17 marzo 2021, proc. n. 54772/13 R.G.N.R. — n. 1351/18 R.G. Trib., c/ Scaroni Paolo + 14: assoluzione di tutti gli imputati.

Judgment of the Court of Milan, Seventh Criminal Division, 17 March 2021, case no. 54772/13 R.G.N.R. — no. 1351/18 R.G.: acquittal of all defendants.

A.2 ★ Verbale di udienza del 29 gennaio 2020, stesso procedimento: deposizione del testimone Eke Isaac Chinonyerem (esame del pubblico ministero e controesame della parte civile).

Transcript of the hearing of 29 January 2020, same proceedings: testimony of the witness Eke Isaac Chinonyerem (examination by the prosecution and cross-examination by the civil party).

A.3 ★ Verbale di udienza del 19 dicembre 2019, stesso procedimento.

Transcript of the hearing of 19 December 2019, same proceedings.

A.4 Rinuncia all'appello della Procura generale, 19 luglio 2022: l'assoluzione diviene definitiva.

Withdrawal of the appeal by the Prosecutor General, 19 July 2022: the acquittal becomes final.

B — Il processo sul «complotto» (proc. n. 4659/2023 R.G.N.R. — n. 643/2024 R.G. dib.)

B.1 ★ Ricognizione istruttoria sul capo A — l'associazione per delinquere della prima corrente — depositata al Tribunale (versione definitiva del 9 luglio 2025, 143 pagine): ricostruzione integrale, fonte per fonte.

Evidentiary reconstruction of count A — the criminal association of the first current — filed with the Court (final version of 9 July 2025, 143 pages): a complete source-by-source account.

B.2 Richiesta di rinvio a giudizio del 6 aprile 2023: capo A (associazione per delinquere) e capo B (calunnia ai danni del denunciante).

Request for committal for trial of 6 April 2023: count A (criminal association) and count B (calumny against the complainant).

B.3 Decreto del Giudice per l'udienza preliminare del 7 febbraio 2022, che ordina la citazione di Eni S.p.A. quale responsabile civile ex art. 2049 c.c.

Order of the Judge for the Preliminary Hearing of 7 February 2022, joining Eni S.p.A. as party civilly liable under Article 2049 of the Civil Code.

- B.4** Ordinanza del 6 maggio 2024 che rigetta l'istanza di riunione dei procedimenti connessi.

Order of 6 May 2024 rejecting the application to join the connected proceedings.

- B.5** Ordinanza del 21 maggio 2026 che chiude l'istruttoria dibattimentale e dichiara irrilevante il materiale della seconda corrente.

Order of 21 May 2026 closing the evidentiary phase and declaring the material of the second current irrelevant.

- B.6** Memoria conclusiva della parte civile, 6 luglio 2026; replica alle discussioni del 13 luglio 2026, depositata il 19 luglio 2026, nella quale è preannunciata in udienza pubblica la presentazione della presente denuncia.

Closing brief of the civil party, 6 July 2026; reply to the closing submissions of 13 July 2026, filed 19 July 2026, in which the filing of the present complaint was announced at a public hearing.

- B.7 ★** Istanze ex art. 507 c.p.p. del 14-16 maggio 2026 sull'identificazione dei due host non identificati («John Doe» e Mac Mini) e sul reperto informatico mai analizzato; relativo rigetto.

Applications under Article 507 of the Code of Criminal Procedure of 14-16 May 2026 for identification of the two unidentified hosts («John Doe» and Mac Mini) and of the never-examined digital exhibit; and their rejection.

C — La prima corrente (2014-2018)

- C.1** Esposti anonimi pervenuti alla Procura di Trani dal 23 gennaio 2015, e atti del procedimento che ne seguì.

Anonymous complaints received by the Trani Prosecutor's Office from 23 January 2015, and the papers of the ensuing proceedings.

- C.2** Documenti societari sulle dimissioni del consigliere indipendente Zingales (3 luglio 2015) e sull'estromissione della consigliera Litvack dal Comitato controllo e rischi (delibera del 28 luglio 2016).

Corporate records on the resignation of the independent director Zingales (3 July 2015) and on the removal of the director Litvack from the Control and Risk Committee (board resolution of 28 July 2016).

- C.3** Avvisi di garanzia emessi dalla Procura di Siracusa l'8 luglio 2016 contro Vergine, Litvack e Zingales.

Notices of investigation issued by the Syracuse Prosecutor's Office on 8 July 2016 against Vergine, Litvack and Zingales.

- C.4 ★** Corrispondenza interna Eni del 21 e 22 luglio 2016 (scambio Direttore affari legali — Amministratore delegato, ore 17:17 e 17:19:50) e querela del 28 luglio 2016 con procura speciale notarile.

Eni internal correspondence of 21 and 22 July 2016 (exchange between the Director of Legal Affairs and the Chief Executive, 17:17 and 17:19:50) and the criminal complaint of 28 July 2016 with the notarial special power of attorney.

- C.5** Esposto sottoscritto da otto magistrati della Procura di Siracusa, 23 settembre 2016.

Report signed by eight magistrates of the Syracuse Prosecutor's Office, 23 September 2016.

- C.6** Mail del 9 febbraio 2017 e nota di deposito dei difensori di Eni del 6 marzo 2017 al Procuratore della Repubblica di Milano; secondo deposito del 10 marzo 2017 a corredo dell'istanza di astensione.

Email of 9 February 2017 and the filing note of Eni's defence counsel of 6 March 2017 to the Chief Prosecutor of Milan; second filing of 10 March 2017 in support of the application for recusal.

- C.7** Verbali di sommarie informazioni del prof. Carlo Federico Grosso, 6 giugno e 6 ottobre 2017, acquisiti ex art. 512 c.p.p.

Records of the statements of Prof. Carlo Federico Grosso, 6 June and 6 October 2017, admitted under Article 512 of the Code of Criminal Procedure.

- C.8** Richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Potenza, 3 marzo 2022, sulla vendita della funzione giudiziaria (Capristo, Amara, Paradiso e altri).

Request for committal for trial of the Potenza Prosecutor's Office, 3 March 2022, on the sale of judicial office (Capristo, Amara, Paradiso and others).

- C.9** Verbale di sommarie informazioni di Filippo Paradiso, Milano, 22 febbraio 2020.

Record of the statement of Filippo Paradiso, Milan, 22 February 2020.

- C.10** Relazione KPMG del 2018 con il prospetto delle parcelle liquidate all'avv. Amara fra il 2003 e il 2014; rapporto di audit interno n. 46/2019 sui bonifici Fenog ad Armana; rapporto n. 39-2019 del 17 luglio 2019 sui rapporti con il gruppo Napag.

KPMG report of 2018 with the schedule of fees paid to Avv. Amara between 2003 and 2014; internal audit report no. 46/2019 on the Fenog transfers to Armana; report no. 39-2019 of 17 July 2019 on relations with the Napag group.

- C.11** Provvedimento di archiviazione del procedimento «Ungheria», Perugia, 13 settembre 2023.

Shelving order in the «Ungheria» proceedings, Perugia, 13 September 2023.

D — La seconda corrente: l'apparato di intelligence (2019-2021)

- D.1** ★ Incarico a Axerta del 2 maggio 2019; mandato d'indagine a C&F Partners di Charles Adrian Carr del 2 luglio 2019 (incarico interno n. MIG/1835/2019); formalizzazione ex art. 327-bis c.p.p. del 22 luglio 2019.

Instruction to Axerta of 2 May 2019; investigative mandate to C&F Partners of Charles Adrian Carr of 2 July 2019 (internal instruction no. MIG/1835/2019); formalisation under Article 327-bis of the Code of Criminal Procedure of 22 July 2019.

- D.2** ★ Fatture del 30 luglio e del 4 dicembre 2019, per complessivi 975.660,17 euro in quattro mesi, e note dello studio legale esterno che le ribaltano sull'impresa alla voce «spese sostenute».

Invoices of 30 July and 4 December 2019, totalling EUR 975,660.17 over four months, and the external law firm's notes passing them on to the company under the heading «expenses incurred».

- D.3** Corrispondenza del marzo 2022 in cui il General Counsel rivendica la paternità dell'operazione: i consulenti erano stati «richiesti da ENI — nella mia persona».

Correspondence of March 2022 in which the General Counsel claims authorship of the operation: the consultants had been «requested by ENI — in my person».

- D.4** ★ Rapporto finale «Progetto Grey — riepilogo dei risultati», C&F Partners, 3 marzo 2020, con trentasei allegati; prova acquisita con ordinanza del 10 giugno 2024.

Final report «Project Grey — summary of results», C&F Partners, 3 March 2020, with thirty-six annexes; admitted in evidence by order of 10 June 2024.

- D.5** Lettera del 16 settembre 2022 con cui Eni si impegna a pagare la difesa degli operatori di Equalize.

Letter of 16 September 2022 by which Eni undertakes to pay for the defence of the Equalize operatives.

E — Le prove fabbricate e il loro smascheramento (2020-2025)

- E.1 ★** Nota della Guardia di Finanza, Nucleo PEF Milano, n. 48363 del 24 gennaio 2020, che fissa «per atti» la dichiarazione orale resa il 23 gennaio 2020 durante la perquisizione, e che identifica in calce il teste evocato: «verosimilmente da individuarsi in Isaac Eke».

Report of the Guardia di Finanza, Milan Economic and Financial Police Unit, no. 48363 of 24 January 2020, recording «for the file» the oral statement made on 23 January 2020 during the search, and identifying at its foot the witness referred to: «presumably to be identified as Isaac Eke».

- E.2 ★** Nota di deposito dell'avv. Nadia Alecci del 20 febbraio 2020 alla Procura di Milano: gli estratti conto ricostruiti e lo screenshot della chat «vincenzo al.».

Filing note of Avv. Nadia Alecci of 20 February 2020 to the Milan Prosecutor's Office: the reconstructed bank statements and the screenshot of the «vincenzo al.» chat.

- E.3 ★** Verbale di sommarie informazioni del General Counsel del 27 febbraio 2020 (ore 11:15, ex art. 362 c.p.p.) e verbale del 2 marzo 2020, nel quale dichiara di aver «fatto una cazzata»; verbale del 6 marzo 2021.

Record of the General Counsel's statement of 27 February 2020 (11:15, under Article 362 of the Code of Criminal Procedure) and record of 2 March 2020, in which he states that he «made a blunder»; record of 6 March 2021.

- E.4 ★** Seconda nota di deposito dell'avv. Alecci, 3 marzo 2020, di centodue pagine: estratti dei rapporti di Internal Audit su ETS, documentazione sull'incontro di Londra del 30 settembre 2014 e chiavetta USB con i rapporti integrali.

Second filing note of Avv. Alecci, 3 March 2020, of one hundred and two pages: extracts from Internal Audit reports on ETS, documentation on the London meeting of 30 September 2014, and a USB key with the full reports.

- E.5 ★** Esiti delle unità di informazione finanziaria trasmessi dalla Banca d'Italia il 6 e il 20 ottobre 2020: la documentazione bancaria è falsa, il conto non esiste, le operazioni non sono mai avvenute.

Findings of the financial intelligence units transmitted by the Bank of Italy on 6 and 20 October 2020: the banking documentation is false, the account does not exist, the transactions never took place.

- E.6 ★** Annotazione della Sezione di polizia giudiziaria presso la Procura di Milano, Aliquota Guardia di Finanza, n. 31/2022 del 15 marzo 2022 (p.p. n. 11191/2020/44 R.G.N.R.): la falsità accertata.

Report of the Judicial Police Section at the Milan Prosecutor's Office, Guardia di Finanza detachment, no. 31/2022 of 15 March 2022 (case no. 11191/2020/44 R.G.N.R.): the established falsity.

- E.7 ★** Decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari, 23 gennaio 2024: documentazione falsa, racconto del rinvenimento «del tutto inattendibile», trasmissione degli atti per la posizione del General Counsel.

Shelving order of the Judge for Preliminary Investigations, 23 January 2024: false documentation, account of the discovery «wholly unreliable», transmission of the papers concerning the position of the General Counsel.

- E.8** Nota della Guardia di Finanza n. 218452 del 7 aprile 2021, con i relativi allegati, sulle conversazioni estratte dall'apparecchio di Armanna; bozza di annotazione del 19 febbraio 2021 e sua versione definitiva.

Report of the Guardia di Finanza no. 218452 of 7 April 2021, with annexes, on the conversations extracted from Armanna's device; draft report of 19 February 2021 and its final version.

- E.9** Nota del 5 marzo 2021 dei due pubblici ministeri di OPL 245, che rifiutano il deposito dell'«informe compendio di ipotesi ed errate ricostruzioni».

Note of 5 March 2021 of the two OPL 245 prosecutors, refusing to file the «shapeless compendium of hypotheses and erroneous reconstructions».

- E.10 ★** Relazione del consulente tecnico del pubblico ministero, ing. Maurizio Bedarida, 5 novembre 2021: alterazioni selettive delle sole chat del 2013 e presenza, nell'elenco dei computer autorizzati, di due host mai identificati, fra i quali «un altro molto strano che si chiama John Doe».

Report of the prosecution's technical expert, Ing. Maurizio Bedarida, 5 November 2021: selective alterations to the 2013 chats alone, and the presence, in the list of trusted computers, of two never-identified hosts, including «another very strange one called John Doe».

- E.11 ★** Diciannove versioni della «Lista ulteriori nominativi» redatte nello studio del General Counsel fra l'11 e il 13 gennaio 2022, rinvenute col sequestro del 2024; istanza investigativa difensiva del 13 gennaio 2022 con le parole-chiave «Renda Francesco» e «Tina Javaheri».

Nineteen versions of the «List of further names» drawn up in the General Counsel's office between 11 and 13 January 2022, found on the 2024 seizure; defence investigative application of 13 January 2022 with the keywords «Renda Francesco» and «Tina Javaheri».

- E.12 ★** Annotazione della Guardia di Finanza n. 415782/2025 del 4 luglio 2025, di centotrentasei pagine: il confronto fra la chat depositata e la chat autentica, la genesi della lista di parole chiave, le dichiarazioni degli operatori di Equalize.

Report of the Guardia di Finanza no. 415782/2025 of 4 July 2025, one hundred and thirty-six pages: the comparison between the filed chat and the authentic chat, the genesis of the keyword list, and the statements of the Equalize operatives.

- E.13 ★** Verbali di interrogatorio degli operatori di Equalize: Gallo, 11 dicembre 2024; Calamucci, 16 gennaio 2025 (Legione Carabinieri Lombardia, Nucleo investigativo).

Records of interrogation of the Equalize operatives: Gallo, 11 December 2024; Calamucci, 16 January 2025 (Carabinieri Lombardy Legion, Investigative Unit).

- E.14 ★** Annotazione di polizia giudiziaria del 30 giugno 2022 sul metadato dei settantasei secondi: apertura dei nove file dei verbali segreti fra le 12:35:16 e le 12:36:32 del 5 febbraio 2020.

Judicial police report of 30 June 2022 on the seventy-six-second metadatum: opening of the nine files of the secret statements between 12:35:16 and 12:36:32 on 5 February 2020.

- E.15** Capitolato di prova del 5 febbraio 2020 (quattordici circostanze, la n. 14 sulle interferenze della difesa Eni su magistrati milanesi) e ordinanza di rigetto del Tribunale.

Evidence schedule of 5 February 2020 (fourteen items, no. 14 on interference by Eni's defence with Milanese magistrates) and the Court's order of rejection.

F — Il processo di Brescia e il doppio uso dello stesso corpus

- F.1** Sentenza di primo grado e sentenza d'appello di condanna dei due pubblici ministeri di OPL 245.

First-instance and appellate judgments convicting the two OPL 245 prosecutors.

F.2 Sentenza della Corte di cassazione del 18 giugno 2026: annullamento senza rinvio, «perché il fatto non sussiste». Il dispositivo è noto e definitivo; le motivazioni non risultano ancora depositate.

Judgment of the Court of Cassation of 18 June 2026: quashed without remand, «because the fact does not exist». The operative part is known and final; the reasons do not yet appear to have been filed.

F.3 Delibera del Consiglio superiore della magistratura dell'8 maggio 2024 che nega al dott. De Pasquale la conferma nelle funzioni semidirettive, e quadro organizzativo della Procura che ne registra la nuova collocazione.

Resolution of the Superior Council of the Judiciary of 8 May 2024 denying Dr De Pasquale confirmation in his semi-managerial functions, and the Prosecutor's Office organisational chart recording his new placement.

G — Il fascicolo Speroni e lo stralcio Equalize

G.1 ★ Richiesta di archiviazione del 19 marzo 2026, proc. n. 25203/2022, sulla posizione del General Counsel.

Request for a shelving order of 19 March 2026, case no. 25203/2022, concerning the position of the General Counsel.

G.2 ★ Atto di opposizione della parte civile alla richiesta di archiviazione, versione definitiva del 18 maggio 2026, al Giudice per le indagini preliminari.

The civil party's opposition to the request for a shelving order, final version of 18 May 2026, addressed to the Judge for Preliminary Investigations.

G.3 ★ Avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. nel proc. n. 11830/2026 (capi 45-54), o in sua vece l'istanza al Tribunale del 14 aprile 2026 che ne riporta il contenuto.

Notice of conclusion of investigations under Article 415-bis of the Code of Criminal Procedure in case no. 11830/2026 (counts 45-54), or in its stead the application to the Court of 14 April 2026 reproducing its content.

G.4 ★ Denuncia depositata il 17 dicembre 2024 al Procuratore della Repubblica di Milano, ai pubblici ministeri del procedimento Equalize e alla Direzione distrettuale antimafia, con i relativi allegati: vi è eseguito per la prima volta il confronto documentale fra la chat contraffatta e la chat autentica.

Complaint filed on 17 December 2024 with the Chief Prosecutor of Milan, the prosecutors in the Equalize proceedings and the District Anti-Mafia Directorate, with annexes: it performs for the first time the documentary comparison between the forged chat and the authentic chat.

H — Il denunciante

H.1 Atto di costituzione di parte civile nel proc. n. 4659/2023 R.G.N.R. e richiesta di citazione del responsabile civile dell'11 luglio 2023.

Instrument joining the proceedings as civil party in case no. 4659/2023 R.G.N.R. and application of 11 July 2023 to join the party civilly liable.

H.2 ★ Comunicazione a Eni a mezzo posta elettronica certificata del 23 luglio 2024, e revoca di tutti gli incarichi da parte del maggior cliente il giorno successivo, 24 luglio 2024.

Certified-email communication to Eni of 23 July 2024, and the revocation of all instructions by the principal client on the following day, 24 July 2024.

H.3 Denunce-querele del 23 giugno 2024 e dell'11 giugno 2025 depositate contro il denunciante; decreto di perquisizione e sequestro eseguito nel novembre 2025.

Criminal complaints of 23 June 2024 and 11 June 2025 filed against the complainant; search and seizure warrant executed in November 2025.

H.4 Denunce, querele ed esposti depositati dal denunciante, tutti con data e numero di protocollo, di cui è detto ai paragrafi 40 e 41.

Complaints and reports filed by the complainant, each bearing a date and filing number, referred to in paragraphs 40 and 41.

H.5 Istanza di accesso civico dell'11 luglio 2025 alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione e relativo diniego.

Freedom-of-information application of 11 July 2025 to the National School of Administration and the ensuing refusal.

Documenti richiamati nell'atto e non prodotti

Si registrano qui, con la formula dovuta, i documenti citati nella denuncia che non sono nella disponibilità del denunciante: le annotazioni della Guardia di Finanza n. 601747 del 3 ottobre 2025 e n. 747142 del 3 dicembre 2025, richiamate nella richiesta di archiviazione del 19 marzo 2026, non sono mai state ostese alla persona offesa né alla parte civile e non figurano nell'indice ufficiale del fascicolo; le motivazioni della sentenza della Corte di cassazione del 18 giugno 2026 non risultano ancora depositate.

The following documents cited in the complaint are not in the complainant's possession and are therefore not produced: Guardia di Finanza reports no. 601747 of 3 October 2025 and no. 747142 of 3 December 2025, referred to in the shelving request of 19 March 2026, were never disclosed to the injured party or to the civil party and do not appear in the official index of the case file; the reasons for the Court of Cassation's judgment of 18 June 2026 do not yet appear to have been filed.

(indice degli allegati — v1, allegato alla denuncia OCSE v49)